

Codice A1701B

D.D. 10 febbraio 2023, n. 116

Regolamento (UE) n. 2115/2021 del 2 dicembre 2021, art. 55, interventi a favore del settore dell'apicoltura. D.G.R. n . 47 - 6393 del 28 dicembre 2022. Sottoprogramma regionale di attuazione per l'anno 2023. Approvazione e pubblicazione dei bandi per la concessione di contributi relativamente alle azioni a.1, b.1, b.2, b.3, b.4, b.5, f.1.



ATTO DD 116/A1701B/2023

DEL 10/02/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche**

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 2115/2021 del 2 dicembre 2021, art. 55, interventi a favore del settore dell'apicoltura. D.G.R. n . 47 – 6393 del 28 dicembre 2022. Sottoprogramma regionale di attuazione per l'anno 2023. Approvazione e pubblicazione dei bandi per la concessione di contributi relativamente alle azioni a.1, b.1, b.2, b.3, b.4, b.5, f.1.

Premesso che:

-il Regolamento delegato (UE) 907/2014, della Commissione integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

-il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e, in particolare gli articoli dal 54 al 56 e gli articoli 101 e 119;

-il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, reca norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

-il Regolamento (UE) 2021/2117, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;

- il Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

-il Piano Strategico PAC di cui all'articolo 1, lettera (c), del Regolamento (UE) 2021/2115, del Parlamento Europeo e del Consiglio, approvato con la Decisione di Esecuzione (UE) numero C(2022) 8645 della Commissione Europea del 2 dicembre 2022, include, fra l'altro, i seguenti interventi nel settore apistico scelti tra quelli elencati all'articolo 55 del medesimo regolamento:

- Intervento A) Servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio di migliori pratiche, anche attraverso la messa in rete, per gli apicoltori e le organizzazioni di apicoltori;
- Intervento B) Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali;
- Intervento E) collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;
- Intervento F) Promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura.

Il Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 30 novembre 2022 n. 614768 relativo all'attuazione del sopra richiamato regolamento (UE) 2021/2115, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura, stabilisce, in particolare, che:

all'articolo 1, comma 1, il Programma apistico nazionale, a valere nel quinquennio 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2027, è articolato in sottoprogrammi:

- a) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e
- b) delle Regioni e delle Province autonome;

all'articolo 3, comma 2, i sottoprogrammi predisposti dalle Amministrazioni riguardano tutto il periodo di cui al comma 1, secondo le direttrici di intervento decise nel PSP. I sottoprogrammi delle Regioni e delle Province autonome sono elaborati in stretta collaborazione con le "Forme associate", di cui al comma 2, lettera d) dell'articolo 2, del settore apistico rappresentative del territorio. Il sottoprogramma ministeriale è elaborato in stretta collaborazione con le "Forme associate" del settore apistico a carattere nazionale;

all'articolo 4, comma 2, il Ministero valuta la conformità dei sottoprogrammi, di cui al comma 1, al PSP e in caso positivo comunica, a ciascuna Amministrazione, il proprio "nulla osta" all'emissione del relativo bando per l'assegnazione dei finanziamenti, entro 30 giorni dalla ricezione del sottoprogramma. In caso contrario, il Ministero provvede a trasmettere all'Amministrazione le indicazioni per la riformulazione del sottoprogramma in questione, fissando il termine massimo di 15 giorni entro il quale il suddetto sottoprogramma deve essere aggiornato e ritrasmesso al Ministero;

all'art. 8, comma 3, le amministrazioni partecipanti al programma, successivamente alla ripartizione dei fondi, possono rimodulare i propri sottoprogrammi in aderenza alle risorse finanziarie assegnate e trasmettere nuovamente al Ministero e ad AGEA Coordinamento i piani finanziari modificati;

considerato che al comma 2 dell'art. 6 del citato decreto è previsto che le Regioni possano stabilire, in funzione della specificità dell'apicoltura del proprio territorio, i criteri per l'ammissibilità dei soggetti richiedenti il beneficio e le modalità per l'applicazione dei sottoprogrammi;

visto il sottoprogramma regionale quinquennale e le relative tabelle finanziarie redatte dalla Direzione Regionale Agricoltura - Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, per il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2027 adottato con la Deliberazione della Giunta Regionale del 28 dicembre 2022, n. 47 - 6393;

preso atto che il sottoprogramma in questione usufruisce di finanziamenti pubblici, di cui il 30% a carico del FEAGA e per il restante 70%, a carico del Fondo di Rotazione, i cui pagamenti saranno effettuati dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con compartecipazione percentuale a carico dei privati per alcune azioni;

preso atto che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con decreto del Capo Dipartimento (Dip. delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale), prot. n. 663070 del 28 dicembre 2022, ha approvato la ripartizione alle singole Regioni e Province autonome dei finanziamenti del Programma nazionale quinquennale per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, sulla base della consistenza del patrimonio apistico, per l'attuazione del Programma italiano relativo al comparto dell'apicoltura e che la dotazione finanziaria assegnata nel citato Sottoprogramma per la Regione Piemonte, è pari a 2.071.691,65 per l'esercizio finanziario 2023 e 1.982.254,72 euro per l'esercizio finanziario 2024 FEAGA.

Richiamato il punto 2 della D.G.R. 47 - 6393 del 28 dicembre 2022:

“2. di dare mandato alla Direzione Agricoltura – Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche:

- ad apportare le modifiche al presente sottoprogramma regionale che si rendessero necessarie per renderlo conforme ad eventuali rilievi avanzati dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ai fini del rilascio del nulla osta ministeriale all'emissione dei bandi regionali per l'assegnazione dei finanziamenti ai beneficiari;
- ad effettuare il coordinamento e l'indirizzo delle attività per l'attuazione del presente sottoprogramma;
- a predisporre gli ulteriori atti amministrativi necessari per la realizzazione delle azioni presenti nel sottoprogramma - compresi quelli necessari ad effettuare le eventuali rimodulazioni fra le annualità apistiche (1 gennaio – 31 dicembre) delle risorse finanziarie assegnate, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale e trasmettere al Ministero e ad AGEA-Coordinamento - che devono essere coerenti con gli orientamenti e i criteri di cui all'allegato 1”;

Preso atto del nulla osta all'emissione del presente bando, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 614768 del 30 novembre 2022, emesso il 29 dicembre 2022 (prot. n. 665023) dal Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale del M.A.S.A.F..

Considerato altresì che in seguito alla fase istruttoria svolta dalla Regione Piemonte, AGEA provvederà ad una successiva ed ulteriore istruttoria finale volta all'erogazione del contributo pubblico di propria esclusiva competenza;

considerato che il Sottoprogramma regionale del Piemonte si compone di 3 interventi:

- Intervento A) Servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio di migliori pratiche, anche attraverso la messa in rete, per gli apicoltori e le organizzazioni di apicoltori.
- Intervento B) Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali.
- Intervento F) Promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura;

ad ognuna delle quali corrispondono una o più azioni di sostegno previste dal Reg. (UE) n. 2115/2021.

Preso atto che:

1. con il decreto dipartimentale n. 663070 del 28 dicembre 2022 sono state assegnate al Piemonte, per l'esercizio finanziario FEAGA 2023 risorse complessive pari a 2.071.691,65 euro;
2. nel periodo 1 agosto 2022- 31 dicembre 2022 sarà liquidata una somma pari a 235.863,68 euro a carico del FEAGA 2023 a favore dei beneficiari individuati con D.D. n. 810 del 12 ottobre 2022 relativamente all'azione "assistenza tecnica";
3. con D.D. 1 del 2 gennaio 2023 è stato approvato e pubblicato il primo bando (1 gennaio 2023 - 31 luglio 2023) per la concessione di contributi relativamente all'azione a.2 assistenza tecnica e consulenza alle aziende apistiche per un importo pari a 528.459,99.
4. all'importo assegnato per l'esercizio finanziario FEAGA 2023 (2.071.691,65 euro), devono essere sottratti gli importi di cui ai precedenti punti 2 e 3 per ottenere l'ammontare delle risorse finanziarie utilizzabili per il periodo 1 gennaio 2023-31 luglio 2023;

tenuto conto, pertanto, che per dare attuazione agli ulteriori interventi previsti nel presente atto si utilizzano le risorse finanziarie risultanti di cui al precedente punto 4, pari a 1.307.367,98 euro riferite al primo periodo (1 gennaio 2023-31 luglio 2023) .

Considerato che sono riconosciute le spese effettuate a partire dal giorno successivo alla data della comunicazione allo Stato membro della decisione di esecuzione della Commissione UE di approvazione del PSP, purché tali spese non siano antecedenti alla data del 1° gennaio di ogni anno. Sono eleggibili alla contribuzione le spese sostenute dai beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto anche se precedenti a quella di accettazione della domanda stessa. Sono altresì eleggibili alla contribuzione le spese propedeutiche e necessarie alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, sostenute prima della presentazione della domanda, purché successivamente alla data del 1 gennaio di ogni anno apistico;

tenuto conto che la Giunta Regionale con D.G.R. n. 47 - 6393 del 28 gennaio 2022 ha demandato la Direzione Agricoltura – Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche ad effettuare il coordinamento e l'indirizzo delle attività per l'attuazione del presente sottoprogramma, nonché a predisporre gli ulteriori atti amministrativi necessari per la realizzazione delle azioni presenti nel sottoprogramma;

ritenuto necessario provvedere all'approvazione e pubblicazione di tre bandi, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1, 2, 3) per la concessione dei contributi per l'anno 2023 (periodo 1 gennaio 2023-31 luglio 2023) per dare attuazione al sottoprogramma regionale di cui alla D.G.R. n. 47 - 6393 del 28 gennaio 2022, relativamente alle azioni:

- **Intervento A (Allegato 1):**
 - a.1: corsi di aggiornamento e di formazione rivolti a apicoltori, imprese e loro dipendenti pubblici e privati; seminari e convegni tematici, inclusi materiali promozionali e didattici; strumenti di informazione tradizionali o su canali social via web; scambio di migliori pratiche, anche attraverso attività di networking;
- **Intervento B (Allegato 2):**
 - b.1: lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroa;
 - b.2: prevenzione dei danni causati dalle avversità atmosferiche e promozione dello sviluppo e dell'uso di pratiche di adattamento ai cambiamenti climatici;
 - b.3: ripopolamento del patrimonio apistico;

- b.4: razionalizzazione della transumanza;
- b.5: miglioramento qualitativo e valorizzazione delle produzioni dell'alveare ai fini della commercializzazione;
- Intervento F (Allegato 3):
 - f.1: attività di informazione e promozione finalizzate ad aumentare la sensibilità dei consumatori verso la qualità, in particolare per i prodotti a denominazione d'origine e i prodotti da apicoltura biologica, anche attraverso eventi, seminari, convegni, concorsi e competizioni volti a premiare la qualità del miele anche attraverso valutazioni melissopalinologiche, organolettiche e chimico-fisiche;

ritenuto necessario quantificare il totale complessivo del contributo per:

- BANDO 1 (Allegato 1): Intervento A, azione a.1, derivante dal sottoprogramma regionale quinquennale adottato con Deliberazione della Giunta Regionale del 28 dicembre 2022, n. 47 - 6393, in euro 100.965,00 per il periodo 10 febbraio 2023 – 31 luglio 2023;
- BANDO 2 (Allegato 2): Intervento B, azioni b.1, b.2, b.3, b.4, b.5 derivanti dal sottoprogramma regionale quinquennale adottato con Deliberazione della Giunta Regionale del 28 dicembre 2022, n. 47 - 6393, in euro 992.200 per il periodo 10 febbraio 2023 – 31 luglio 2023;
- BANDO 3 (Allegato 3): Intervento F, azione f.1, derivante dal sottoprogramma regionale quinquennale adottato con Deliberazione della Giunta Regionale del 28 dicembre 2022, n. 47 - 6393, in euro 214.202,98 per il periodo 10 febbraio 2023 – 31 luglio 2023;

ritenuto necessario indicare i termini del periodo in cui è possibile la presentazione delle domande relative al presente bando nel periodo 10 febbraio – 10 marzo 2023;

considerato che i pagamenti sono effettuati direttamente da AGEA;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio gestionale regionale.

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ritenuto che il presente provvedimento sia soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art.26, comma 1, sul sito della Regione Piemonte sezione “Amministrazione Trasparente”.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016, così come modificata dalla D.G.R. n. 1 – 3361 del 14 giugno 2021.

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del D. L.vo n. 165/2001 e s.m.i.;
- visti gli articoli 17 e 18 della L.R. 23/2008;
- visto il decreto legislativo n. 33/2013;

determina

Per le motivazioni citate in premessa

1. di approvare i bandi, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1,2,3), per l'attuazione degli Interventi nel settore dell'apicoltura relativi al Sottoprogramma regionale quinquennale (adottato con D.G.R. n. 47 - 6393 del 28 gennaio 2022), per il periodo 1 gennaio 2023 – 31 luglio 2023;
2. di stabilire nell'intervallo 10 febbraio– 10 marzo 2023 i termini del periodo in cui è possibile la presentazione delle domande relative al presente bando;
3. di prendere atto che l'ammontare delle risorse disponibili per il finanziamento dei bandi di cui al punto 1 è pari a euro 1.307.367,98;
4. di prevedere, ai sensi del Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 30 novembre 2022 n. 614768, che siano eleggibili alla contribuzione le spese sostenute dai beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto anche se precedenti a quella di accettazione della domanda stessa;
5. di prevedere, come stabilito dalla D.G.R. n. 47 - 6393 del 28 dicembre 2022, la possibilità di utilizzare le risorse disponibili alla chiusura dei bandi per l'effettuazione di ulteriori rimodulazioni proporzionali tra le singole azioni al fine di raggiungere il pieno utilizzo delle risorse finanziarie;
6. di prevedere altresì la possibilità di utilizzare ulteriori economie realizzate da altre Regioni e comunicate al Ministero entro il 30 aprile, come previsto dal comma 4, art. 9 del D.M. del 30 novembre 2022 n. 614768;
7. di specificare che la Regione Piemonte non assume alcun obbligo di copertura finanziaria delle eventuali risorse finanziarie mancanti rispetto a quanto comunicato con decreto del Capo Dipartimento (Dip. delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale), prot. n. 663070 del 28 dicembre 2022 o della mancata erogazione finale dei contributi da parte di AGEA anche nel caso in cui l'esito dell'istruttoria regionale sia favorevole ai soggetti richiedenti;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio gestionale regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. telematico della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010, e sarà pubblicata sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito regionale ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 33/2013.

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Gianfranco Latino

Allegato

(Allegato 1)

Regolamento UE 2115/2021 - Aiuti nel settore dell'apicoltura

D.G.R. n. 47 – 6393 del 28 dicembre 2022

Primo bando per la concessione degli aiuti per il periodo 1 gennaio 2023 – 31 luglio 2023 (Azione a.1- Corsi di aggiornamento e di formazione rivolti ad apicoltori, imprese, enti e associazioni e loro dipendenti pubblici e privati; seminari e convegni tematici inclusi i materiali promozionali e didattici; strumenti di informazione tradizionali o su canali social o via web; scambio di migliori pratiche anche attraverso attività di networking)

1. PREMESSA

Il Piano Strategico PAC, approvato con la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 2 dicembre 2022, include fra l'altro, gli interventi nel settore apistico scelti tra quelli elencati all'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con Decreto del 30 novembre 2022 n. 614768 ha definito le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento, in particolare al comma 2 dell'art. 6 ha previsto che le Regioni possano stabilire, in funzione della specificità dell'apicoltura del proprio territorio, i criteri per l'ammissibilità dei soggetti richiedenti il beneficio e le modalità per l'applicazione dei sottoprogrammi. Il sottoprogramma regionale quinquennale redatto dalla Direzione Regionale Agricoltura -Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n.47- 6393 del 28 dicembre 2022, definisce gli interventi e le azioni, nonché le relative tabelle finanziarie, a seguito del riparto delle risorse effettuato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e approva i criteri e orientamenti per il riparto delle risorse.

2. INTERVENTI E AZIONI

L'azione a1. è volta al finanziamento di:

- corsi di aggiornamento e di formazione rivolti a apicoltori, imprese e loro dipendenti;
- seminari e convegni tematici, inclusi i materiali promozionali e didattici;
- strumenti di informazione tradizionali o su canali social o via web;
- scambio di migliori pratiche, anche attraverso attività di networking.

AZIONE	CONTRIBUTO DISPONIBILE TOTALE (euro)	% CONTRIBUTO
a.1) corsi di aggiornamento, di formazione e azioni di comunicazione		100%
1.Dal 1/1/2023 al 31/7/2023	100.965,00 euro	

Con il presente atto è definito il contributo disponibile relativo al primo periodo corrispondente all'esercizio FEAGA 2023 (1 gennaio 2023- 31 luglio 2023) pari a **100.965,00 euro**.

Il contributo per il periodo successivo sarà definito da ulteriore atto amministrativo.

L'entità dell'aiuto per l'azione a.1 è pari al 100% della spesa ammissibile.

Il sottoprogramma in questione usufruisce di finanziamenti pubblici, di cui il 30% a carico del FEAGA e per il restante 70%, a carico del Fondo di Rotazione, i cui pagamenti saranno effettuati dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con compartecipazione percentuale a carico dei privati per alcune azioni.

3. BENEFICIARI - REQUISITI DEI SOGGETTI RICHIEDENTI

I soggetti richiedenti l'azione a.1. devono possedere i seguenti requisiti, come già definiti dall'art. 3, comma 3 del Regolamento regionale n. 10 del 3 agosto 2021, recante: "Attuazione dell'articolo 24, comma 6 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale). Ruolo multifunzionale dell'apicoltura."

Forme associate:

- essere costituite con atto pubblico;
- avere una struttura aperta in relazione all'ammissione degli associati;
- prevedere il voto pro capite;
- rappresentare almeno 200 soci in possesso di partita IVA, di cui almeno 50 produttori apistici che allevino un minimo di 52 alveari ciascuno, se con sede legale in zona montana, e un minimo di 104 alveari ciascuno, se con sede legale in zona di collina o in pianura;
- rappresentare almeno 20.000 alveari relativamente ai soci con partita IVA;
- operare in Piemonte nel settore dell'assistenza tecnica apistica;
- dimostrare di avere disponibilità di sedi stabili o temporanee in almeno 6 province del Piemonte;
- avere costituito il fascicolo aziendale presso un centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) con regolare mandato.

4. CRITERI PER IL RIPARTO DEL CONTRIBUTO

Al fine di ripartire tra i richiedenti l'importo di contributo assegnato disponibile per l'azione a.1, si procede suddividendo tale importo sulla base dei seguenti criteri e loro ponderazione:

- 40% sulla base del numero delle aziende apistiche con P.IVA associati ai richiedenti;
- 20% sulla base del numero degli apicoltori senza P.IVA associati ai richiedenti;
- 40% sulla base del numero di alveari totali delle aziende apistiche e degli apicoltori associati ai richiedenti (non saranno conteggiati i nuclei).

I dati utilizzati per il riparto verranno estrapolati dalla BDN apistica (https://www.vetinfo.it/j6_apicoltura/welcome) e saranno quelli relativi al Censimento apistico nazionale del 2022. Per quanto riguarda i due criteri che considerano il numero di soci dell'associazione (numero di apicoltori con P.IVA e senza P.IVA) verrà effettuato un apposito incrocio affinché i soci che risultano iscritti a più di una forma associativa non vengano conteggiati. I soggetti dovranno presentare, unitamente alla domanda di aiuto e agli altri allegati richiesti, l'elenco degli associati corredato dalla denominazione, dal codice aziendale e CUAA.

Nel caso in cui il totale del contributo complessivo concedibile richiesto da tutte le domande ammesse a contributo superi l'importo disponibile, si procederà ad una riduzione del contributo richiesto in misura corrispondente alla percentuale eccedente sul totale (criterio della riduzione lineare, ovvero in misura proporzionale, per tutti).

5. COSTI NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Non sono ammessi a finanziamento:

- Acquisti effettuati prima della presentazione della domanda (con presentazione si intende lo stato della domanda "INVIATO" sul SIAN);
- Acquisto di prodotti per l'alimentazione delle api (no alimentazione di soccorso, no integratori);
- Acquisto di automezzi targati;
- Spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature;
- Spese di trasporto per la consegna di materiali, trasporto e immatricolazione;
- IVA (eccezion fatta per l'IVA non recuperabile quando essa sia effettivamente e definitivamente a carico dei beneficiari; a tal fine il beneficiario deve presentare

autocertificazione), tenuto conto che l'IVA, se potenzialmente recuperabile (ancorché effettivamente non recuperata), non è mai una spesa ammissibile;

- Acquisto terreni, edifici e altri beni immobili;
- Spese generali in misura maggiore del 5% della azione di riferimento (*);
- Stipendi per personale di Amministrazioni pubbliche salvo nel caso questo sia stato assunto a tempo determinato e le spese si riferiscano agli scopi connessi alle attività specifiche del Programma;
- Oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali;
- Acquisto di materiale usato;
- Le spese sostenute per analisi ordinarie, obbligatorie o previste nell'ambito dei controlli ufficiali.

(*) Le **spese generali** fino al 2% non devono essere documentate; superata tale percentuale e fino al 5%, tutte le spese devono essere documentate.

6. AZIONI E ACQUISTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

1. Corsi di aggiornamento e formazione professionale nel settore dell'apicoltura;
2. Realizzazione di seminari e convegni tematici, incontri tecnico-divulgativi diretti agli apicoltori e al personale tecnico;
3. Strumenti di informazione cartacea o via web, materiali promozionali e didattici, scambio di migliori pratiche anche attraverso l'attività di networking (opuscoli, riviste periodiche specializzate del settore contenenti informazioni tecniche, economiche, organizzative da diffondere ai soci delle Associazioni, agli abbonati e operatori del settore).

Ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.M. 614768 del 30 novembre 2022, tutto il materiale informativo o promozionale prodotto conformemente al diritto dell'UE, deve riportare obbligatoriamente il logo Unionale, scaricabile al link:

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/

e la dicitura "Cofinanziato dall'Unione Europea" e, nello stesso frontespizio, il logo del Ministero richiedibile a webmaster@politicheagricole.it.

1. Corsi di aggiornamento e formazione professionale nel settore dell'apicoltura;

Le attività di aggiornamento e formazione sono rivolte ad agricoltori, aspiranti apicoltori e apicoltori interessati ad accrescere e incrementare la conoscenza e la qualificazione tecnico-professionale nel settore dell'apicoltura.

Tutte le attività possono essere aperte alla partecipazione anche di apicoltori non soci delle forme associate.

I beneficiari dovranno comunicare preventivamente, almeno 48 ore prima dell'evento, ai referenti per l'apicoltura del Settore produzioni agrarie e zootecniche e ai rispettivi referenti del Settore attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali l'avvio degli eventi, la data, la sede e l'orario di svolgimento, anche nel caso in cui gli stessi vengano svolti in modalità virtuale o telematica, indicando, in tal caso, anche le specifiche tecnico-informatiche per consentire il collegamento e la partecipazione da parte del personale regionale.

2. Realizzazione di seminari e convegni tematici, incontri tecnico-divulgativi diretti agli apicoltori e al personale tecnico.

I seminari, convegni o incontri di divulgazione dovranno essere intesi come momenti di aggiornamento, divulgazione, approfondimento delle conoscenze.

Potranno, altresì, essere ammissibili attività divulgative finalizzate a trattare temi apistici di interesse generale (es. tecnici, sanitari o normativi) i cui destinatari non siano esclusivamente apicoltori, ma anche tecnici esperti apistici, tecnici agricoli, periti agrari, agronomi, fitopatologi e veterinari, destinati ad operare, a vario titolo, in ambiti di interesse del settore.

Informazioni specifiche da riportare nella relazione tecnica allegata alla domanda di aiuto per i punti 1. e 2.

Ogni beneficiario, dovrà presentare come documento allegato alla domanda di aiuto una relazione tecnica in cui si descrive, per ogni evento proposto, a titolo indicativo:

- il nome o titolo del corso/intervento/seminario/convegno;
- le modalità di svolgimento, svolgimento, comprese le informazioni necessarie nel caso in cui le attività vengano (sede, data/e oppure periodo di svolgimento e durata presunti; eventuale utilizzo di piattaforme per videoconferenza);
- programma ed argomenti dell'intervento, eventuali attività pratiche o esterne alla sede di normale svolgimento delle lezioni;
- elenco delle tipologie di spese previste e relativi importi preventivati (ricorso a eventuali prestazioni professionali, supporti didattici e informativi, affitto locali, spese sostenute per la realizzazione degli eventi on-line, ecc.);
- numero indicativo di partecipanti.

Oltre al personale tecnico delle forme associate impiegato per l'azione a.2, sono eleggibili a contributo gli oneri sostenuti per prestazioni libero-professionali e/o consulenze esterne di specialisti con esperienza nel settore.

Per tali prestazioni libero- professionali e consulenze esterne deve essere sottoscritto apposito contratto con il soggetto incaricato della prestazione, con allegato il curriculum vitae aggiornato e firmato, che disciplini l'oggetto dell'incarico, i tempi e le modalità dello svolgimento del lavoro, la sede di lavoro, il compenso e la durata del rapporto. Tale contratto deve essere presentato in sede di rendiconto ed il riconoscimento delle spese decorre dalla data di sottoscrizione del contratto.

La partecipazione alle attività di cui ai punti 1 e 2 deve essere comprovata da attestato nominale.

SPESE AMMISSIBILI:

Per l'azione a.1, la spesa massima oraria ammissibile (comprensiva di spese forfettarie) è calcolata secondo i seguenti parametri:

Numero partecipanti ai corsi	da 1 a 10	da 11 a 30
Importo orario e per partecipante	€ 20,00	€ 5,00

Es. 20 partecipanti: 200 euro (20 euro*10 partecipanti) + 50 euro (5 euro*10 partecipanti).

Spese per i relatori: Il compenso massimo per i relatori e per le prestazioni libero-professionali (compenso a docenti e relatori, consulenze tecnico/scientifiche) è il seguente:

- € 80,00/ora (comprensivo di oneri previdenziali ed IVA, solo nel caso in cui non sia recuperabile e rappresenti un costo a carico del beneficiario) per docenti universitari o personale di organismi di ricerca specializzati nel settore dell'apicoltura;
- € 70,00 euro/ora (comprensivo di oneri previdenziali ed IVA, solo nel caso in cui non sia recuperabile e rappresenti un costo a carico del beneficiario) per docenti esperti in apicoltura e tecnici apistici già impegnati nella misura a.2.;

Il compenso massimo per i relatori è stato adeguato al dicembre 2022 rispetto a quanto riportato nella D.D. n. 23 del 31/01/2020 utilizzando la rivalutazione Istat "Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati" (<https://rivaluta.istat.it>).

Spese di viaggio: Tutte le spese di viaggio devono essere documentate dai titoli di viaggio: biglietti mezzi di trasporto, pedaggi autostradali, ricevute parcheggi e taxi (inteso come utilizzo residuale e da motivare opportunamente) ed indicate nel prospetto mensile del tecnico.

Nel caso di utilizzo di mezzo proprio, devono essere indicati anche i chilometri percorsi; il calcolo dell'indennità chilometrica sarà pari ad 1/5 del costo medio mensile del carburante utilizzato, così come riportato dalle tabelle ministeriali (<https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi-mensili-carburanti>).

Spese per la progettazione e l'organizzazione: spese per affitto dei locali, delle attrezzature, stampa inviti, manifesti, spese postali, di assicurazioni (responsabilità civile e infortuni) relative ai partecipanti, o di altre prestazioni di servizi necessari allo svolgimento degli eventi;

Spese di vitto: Per i corsi di durata giornaliera (6 ore) sono ammissibili le spese di vitto dei docenti. Sarà eleggibile un solo giustificativo di spesa per il/i docente/i qualità di rimborso del pasto pari a 21 euro al giorno. Le spese di vitto vanno documentate con fatture e/o ricevute.

Spese di divulgazione e comunicazione: spese per la produzione e stampa di supporti didattici e materiali informativi/divulgativi dell'iniziativa a favore dei partecipanti, spese per la realizzazione di eventi in modalità telematica (ad es. spese inerenti la quota di ammortamento o noleggio (per l'annualità o per la durata interessata dall'evento) di attrezzature hardware (escluso PC) e software integrati o funzionali all'utilizzo delle stesse, ecc.;

Spese generali: sono ammissibili fino a un massimo del 5% dell'importo ammesso se documentate. Fino al 2% di tale importo non devono essere documentate in fase di rendicontazione.

3. Strumenti di informazione cartacea o via web, materiali promozionali e didattici, scambio di migliori pratiche anche attraverso l'attività di networking.

- realizzazione e diffusione di pubblicazioni specialistiche tramite stampa, canali social o via web, volte al trasferimento di conoscenze su pratiche, tecniche e metodi di corretta gestione dell'alveare e di svolgimento dell'attività apistica;
- stampe e diffusione di notiziari dell'Associazione/Organizzazione, di dispense e relazioni, sussidi didattici, di volantini, schede e opuscoli informativi di carattere tecnico-normativo riguardante il settore apistico;
- abbonamenti a riviste specializzate del settore apistico per i soci apicoltori;
- realizzazione, gestione ed implementazione di siti web, i quali sono ammissibili solo se inquadrati come sussidi didattici e strumenti di supporto per la formazione dei produttori o per attività dimostrative, ed inseriti in attività che prevedano idonee azioni di apprendimento, tutoraggio o assistenza volte a consentire all'apicoltore il loro effettivo utilizzo;
- spese sostenute per la realizzazione, l'acquisto e diffusione del materiale informativo (sussidi didattici, schede tecniche ed opuscoli, anche legati all'organizzazione dei seminari), comprese quelle di stampa o di carattere informatico (escluso hardware);

Spese generali: sono ammissibili fino a un massimo del 5% dell'importo ammesso se documentate. Fino al 2% di tale importo non devono essere documentate in fase di rendicontazione.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA DI AIUTO E DOCUMENTI DA ALLEGARE

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA DI AIUTO

Le domande di contributo devono essere presentate attraverso il portale SIAN servizio “Nuova Gestione Domande Miele per Beneficiario” come da istruzioni presenti nel manuale predisposto da AGEA “Manuale Utente Gestione Miele - versione 1.1 del 26/04/2022” scaricabile al seguente link: <https://www.sian.it/downloadpub/zfadlx010?id=482991>

Il richiedente effettuerà l'autenticazione al Portale Sian previa procedura di iscrizione (se utente non censito), riservata ai soggetti che hanno un fascicolo anagrafico attivo sul Portale Sian. La presenza del Fascicolo anagrafico SIAN è la condizione indispensabile per la presentazione delle domande di premio e di pagamento.

L'accesso all'area riservata del sito Sian avviene tramite Spid, Cie o Cns. L'utente seleziona il settore “MIELE” e il tipo di soggetto, se Persona fisica o Rappresentante legale. Dopo aver terminato la procedura d'iscrizione riceverà un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica (inserito nell'anagrafica) per il completamento del processo di iscrizione.

È possibile assegnare una o più deleghe da parte del Rappresentante legale a un Utente qualificato delegato, caricando nella sezione relativa gli allegati indicati. L'Utente qualificato, in questo caso, è un delegato in possesso di Spid, Cie o Cns, per accedere al portale Sian. Per portare a termine l'iter di delega è necessaria l'accettazione dell'utente delegato, che riceverà una e-mail in cui è evidenziato un link delega da utilizzare per accettare la delega proposta dal Rappresentante legale. Nella sezione relativa agli allegati (Quadro C- Dichiarazione impegni ed allegati, pagina 51 del Gestione miele – Manuale utente Sian) viene visualizzato un elenco di tipologie di allegati che il delegato dovrà necessariamente inserire per procedere all'invio della domanda di aiuto e che sono:

- copia del documento d'identità del delegante;
- delega alla compilazione della domanda;
- modulo della domanda firmata dal beneficiario.

Non è possibile delegare il CAA che detiene il fascicolo alla presentazione della domanda di aiuto o di pagamento.

Le domande devono essere presentate dal 10 febbraio 2023 fino al 10 marzo 2023.

Si evidenzia che sono eleggibili alla contribuzione le spese sostenute dai beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto anche se precedenti a quella di accettazione della domanda stessa. Pertanto, dal momento in cui verrà caricata la domanda di aiuto nella procedura SIAN, **le spese sostenute dai beneficiari potranno essere ritenute eleggibili attraverso l'apposizione del CUP MASTER** in tutti i documenti amministrativi elettronici comprovanti le spese sostenute per l'intervento richiesto (fatture, ricevute, bonifici ecc.).

Il CUP MASTER è un codice alfanumerico reperibile al seguente link: <https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti> nella scheda bando apicoltura “**Apicoltura. Bando 2023 per corsi di aggiornamento e di formazione, attività di informazione e promozione e investimenti.**”

Tale CUP MASTER collegherà la spesa al presente bando e servirà a rendere eleggibili le spese effettuate nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di aiuto alla Determina Dirigenziale di “Approvazione della graduatoria, delle domande e riparto del contributo massimo concedibile.” In seguito alla Determina Dirigenziale sopra citata, verrà comunicato via PEC ad ogni singolo beneficiario -la cui domanda è stata individuata come finanziabile- il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici (**CUP personale**), da apporre in luogo del CUP MASTER.

L'assegnazione del CUP avviene a conclusione dell'istruttoria di competenza dell'Amministrazione regionale per le sole domande ritenute finanziabili.

Il CUP personale è previsto dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, integrata dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, obbligatorio su tutte le fatture e giustificativi di spesa anche in caso di cofinanziamento, è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP).

Si specifica che non sarà possibile apporre a posteriori il CUP MASTER e il CUP personale (a penna oppure attraverso timbro sul cartaceo), ma esso dovrà essere presente all'interno del documento elettronico.

Dal 2019 è stato introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica. Per fattura elettronica si intende quel processo di emissione, d'invio, di tenuta e conservazione del documento digitale "fattura", la cui copia è ottenibile ogni volta che serve stamparlo e **il fornitore, in fase di rilascio, inserisce la dicitura "Reg. 2115/2021" e CUP (master o personale)"**

DOCUMENTI DA ALLEGARE

All'interno del "QUADRO C - Dichiarazioni impegni e allegati" della procedura informatica SIAN (punto 4.2.5 del Manuale) è necessario allegare:

PER LE FORME ASSOCIATE:

- atto costitutivo della forma associata;
- statuto della forma associata;
- dati statistici sulla consistenza della forma associata alla data di presentazione delle domande (elenco soci complessivo, suddiviso per soci con partita IVA e senza partita IVA, aggiornato al Censimento effettuato sulla BDN apistica riferita all'annualità 2021, e relativo numero di alveari allevati) ripartiti per provincia (file in formato .pdf), lo stesso file dovrà essere inviato contestualmente in formato excel per e-mail semplice ai seguenti indirizzi: giulia.barucco@regione.piemonte.it, rodolfo.marliani@regione.piemonte.it;
- estratto del verbale del consiglio di amministrazione che autorizza il legale rappresentante a presentare domanda di contributo;
- relazione tecnica riguardante il risultato che si punta ad ottenere attraverso la realizzazione delle azioni e le modalità di attuazione;
- ultimo bilancio disponibile della forma associata;
- autocertificazione relativa alla detraibilità o meno dell'IVA.
- **OGNI ALTRA DOCUMENTAZIONE SPECIFICA LEGATA ALLA SINGOLA ATTIVITÀ (di cui al punto 6)**

In nessun caso saranno prese in considerazione in quanto **irricevibili** le domande:

- pervenute oltre il termine indicato dal presente bando;
- inviate con mezzi di trasmissione o con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando;
- non complete di ogni dato richiesto ed espressamente indicato nel bando regionale (salvo i casi in cui la domanda necessita di un'integrazione e pertanto verranno richiesti i documenti mancanti tramite PEC dall'Amministrazione attraverso la richiesta di integrazione documentale ai sensi dell'articolo 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b) della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- mancanti del documento d'identità del delegante - in caso di delega a un Utente qualificato per la presentazione della domanda di aiuto.

Nel caso di istanze non finanziabili, gli Uffici competenti daranno comunicazione motivata a tutti i soggetti interessati del mancato accoglimento.

8. TERMINI PER LA REALIZZAZIONI DEGLI INTERVENTI E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

La domanda di pagamento deve essere presentata entro il 1° luglio 2023 (salvo differente comunicazione che verrà in seguito ai beneficiari le cui domande sono risultate finanziabili) data attraverso il portale SIAN servizio “Nuova Gestione Domande Miele per Beneficiario” come da istruzioni presenti nel manuale predisposto da AGEA “Manuale Utente Gestione Miele - versione 1.1 del 26/04/2022” scaricabile al seguente link:

<https://www.sian.it/downloadpub/zfadlx010?id=482991>

All'interno del “QUADRO E - Altra documentazione da allegare” della procedura informatica SIAN (punto 4.8.7 del Manuale) è necessario allegare:

PER LE FORME ASSOCIATE:

- Fatture elettroniche necessarie a comprovare le spese sostenute (in formato .xml) debitamente quietanzate e fiscalmente regolari;
- Bonifici ed estratto conto;
- Nel caso di acquisti, dichiarazione liberatoria da parte del fornitore:
 - che il bene sia nuovo di fabbrica e che non siano stati praticati sconti o abbuoni su di essi;
 - che non siano state emesse note di accredito;
 - dell'avvenuto pagamento;
- OGNI ALTRO DOCUMENTO O CERTIFICAZIONE RICHIESTA (di cui al **punto 6**)

DOCUMENTAZIONE SPECIFICA DA PRESENTARE CON LA DOMANDA DI PAGAMENTO PER LE ATTIVITÀ

Per eventi realizzati in presenza, è obbligatorio tenere un registro delle presenze con indicazione della/e data/e dell'incontro/i e relativa firma di ciascun partecipante e dei relatori. In caso di eventi on line, è obbligatorio produrre lo “screenshot” dello schermo del dispositivo utilizzato dall'organizzatore riportante l'elenco dei partecipanti.

Si precisa che le spese devono essere sostenute unicamente dal beneficiario in prima persona e che la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa. Il pagamento delle spese può avvenire unicamente tramite bonifico, R.I.B.A., carta di credito collegata al conto corrente intestato indicato nella domanda di aiuto.

Ai fini dell'espletamento del controllo tecnico-amministrativo, è richiesta la presentazione della seguente documentazione:

- relazione tecnica finale di ogni attività svolta, compreso del calendario di tutti gli eventi svolti in presenza o in modalità “on-line” contenente: data e ora di inizio e fine, numero di partecipanti, sede di svolgimento, relatori/docenti/consulenti impiegati ed argomenti trattati;
- rendicontazione analitica e dettagliata delle singole voci di spesa sostenute (anche per la realizzazione degli eventi) e relative fatture elettroniche/titoli di spesa, debitamente quietanzati fiscalmente regolari (bonifici ed estratto conto);
- contratti sottoscritti per prestazioni di servizi e libero-professionali unitamente al curriculum vitae aggiornato e firmato;
- copia del materiale divulgativo/informativo/prodotti multimediali prodotto e distribuito.
- lista dei destinatari del materiale di comunicazione.

I pagamenti dei contributi saranno effettuati direttamente da AGEA in seguito alla presentazione della domanda di pagamento, alla verifica da parte dell'Amministrazione del rendiconto corredato da tutti i documenti giustificativi richiesti e alla registrazione del verbale in seguito all'eventuale controllo in loco. In seguito all'esito positivo dell'istruttoria di pagamento, verrà resa idonea pubblicità dell'elenco dei beneficiari a cui AGEA liquiderà il contributo ammesso attraverso la pubblicazione sul BUR della D.D. di approvazione dell'elenco di liquidazione o sul sito web della Regione Piemonte, sezione apicoltura.

Qualora un beneficiario non rispetti i termini indicati dall'Amministrazione partecipante in ordine alla rendicontazione dei documenti da presentare per il riconoscimento dell'aiuto, la sua titolarità al diritto all'aiuto decadrà ed il finanziamento per quell'annualità non sarà più concesso.

La realizzazione del programma, nonché il suo finanziamento, è vincolato alla disponibilità delle risorse finanziarie presso AGEA.

La Regione Piemonte non assume alcun obbligo di copertura finanziaria delle eventuali risorse finanziarie mancanti rispetto a quanto comunicato con decreto del Capo Dipartimento (Dip. delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale - prot. n. 663070 del 28 dicembre 2022), o della mancata erogazione finale dei contributi da parte di AGEA anche nel caso in cui l'esito dell'istruttoria regionale sia favorevole ai soggetti richiedenti.

9. DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI RESE CON LA DOMANDA DI PAGAMENTO

I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie il cui utilizzo non si esaurisce entro l'arco di un anno dalla data di effettiva acquisizione devono essere identificate con un **contrassegno indelebile** e non asportabile che riporti la dicitura "Reg. n. 2115/2021", l'anno di finanziamento (aa) e la provincia di appartenenza.

L'identificazione con contrassegno indelebile e non asportabile dei materiali che beneficiano del contributo dovrà essere effettuata con l'utilizzo ad esempio di marchio a fuoco o di vernice indelebile ed è a carico dei richiedenti.

Si precisa che le spese devono essere sostenute unicamente dal beneficiario in prima persona e che la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa. Il pagamento delle spese può avvenire unicamente tramite bonifico, R.I.B.A., carta di credito collegata al conto corrente intestato indicato nella domanda di aiuto.

10. PROCEDIMENTI E TERMINI DEL PROCEDIMENTO

L'Amministrazione regionale provvederà ad istruire le domande pervenute e ad approvare con apposita Determina Dirigenziale l'elenco delle domande ammissibili, finanziabili con attribuzione dei relativi punteggi di priorità.

I termini dei procedimenti amministrativi relativi alle fasi di competenza della Regione Piemonte sono fissati con la D.G.R 47 - 6393 del 28 dicembre 2022 che integra la deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-462, sono i seguenti:

- Il procedimento amministrativo "Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili presentate nell'ambito degli interventi previsti dal sottoprogramma regionale del Piano Apistico Nazionale 2023-27"
 - Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche;
 - Avvio del procedimento: dal giorno successivo alla data di scadenza del bando;
 - Provvedimento finale: determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili;
 - Termine finale del procedimento: 90 giorni dall'avvio del procedimento;

- Il procedimento "Approvazione dell'elenco di liquidazione delle domande di pagamento presentate nell'ambito degli interventi previsti dal sottoprogramma regionale del Piano Apistico Nazionale 2023-27"
 - Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche;
 - Avvio del procedimento: dal giorno successivo alla scadenza prevista per la presentazione delle domande di pagamento;

- Provvedimento finale: determinazione dirigenziale di approvazione dell'elenco di liquidazione;
- Termine finale del procedimento: 90 giorni dall'avvio del procedimento.

Tali termini dovranno comunque rispettare le tempistiche previste dalle Istruzioni Operative n.3/2023 di Agea OP. I termini del procedimento amministrativo relativi alle fasi di competenza di Agea OP sono fissati secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

Gli Uffici dell'Assessorato all'Agricoltura provvederanno all'istruttoria tecnico-amministrativa di ciascuna domanda e predisporranno il provvedimento con il quale verrà determinata l'esatta spesa ammessa e l'importo del contributo.

Entro il 25 settembre della campagna di riferimento gli Uffici dell'Assessorato Agricoltura definiranno gli elenchi di liquidazione per il successivo inoltro ad AGEA in seguito all'ultimazione dell'istruttoria di pagamento, utilizzando la procedura disponibile sul sito del SIAN, secondo le modalità previste dal manuale AGEA.

11. ACCESSO AGLI ATTI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Agli interessati è riconosciuto il diritto all'accesso agli atti e ai provvedimenti emanati nelle diverse fasi del procedimento secondo le modalità stabilite dalla legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14. Il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente e dal paragrafo 42 delle Istruzioni Operative 3/2023 di AGEA OP.

12. RINUNCIA ALL'AIUTO

A fronte della presentazione di una domanda di aiuto, il beneficiario può comunicare formalmente ed unicamente tramite PEC (produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it) la rinuncia in tutto o in parte del contributo (consistente nella rinuncia, totale o parziale, ad una o più azioni), entro il **15 aprile** all'Amministrazione regionale, che ne cura la ricezione e registra tale stato della domanda nell'applicativo Sian gestione Domanda di aiuto.

Qualora l'Amministrazione partecipante abbia già informato il beneficiario dell'intenzione di svolgere un controllo in loco, ovvero se dal controllo in loco e/o amministrativo emergono delle irregolarità nella suddetta domanda, (art 3 - Reg. Ue n. 809/2014) la rinuncia non è ammessa, con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienza.

In caso di **rinuncia tardiva**, ossia dopo i termini indicati, il beneficiario sarà sottoposto a controllo in loco la volta successiva che presenterà una domanda di aiuto.

La rinuncia effettuata nella fase precedente alla comunicazione di ammissibilità al finanziamento riporta il richiedente nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda stessa; per tale fattispecie non è necessaria l'indicazione di cause di forza maggiore.

Vengono individuati i seguenti casi:

- **rinuncia totale agli aiuti:** la richiesta di rinuncia totale della domanda di aiuto potrà essere presentata, entro i termini sopra indicati, da ciascun beneficiario ai quali è stato concesso il contributo. La rinuncia totale comporta la decadenza totale dagli aiuti.
- **rinuncia parziale degli aiuti:** la richiesta di rinuncia parziale della domanda di aiuto (consistente nella rinuncia totale o parziale ad una o più azioni) potrà essere presentata, entro i termini sopra indicati, dai beneficiari ai quali è stato concesso il contributo. La rinuncia parziale comporta la conseguente una riduzione delle spese ammissibili e dei corrispondenti contributi concessi.

13. PENALITA'

Al fine di garantire l'integrale utilizzo delle somme disponibili, ovvero al fine di consentire l'utilizzo dei fondi in questione ad altri soggetti interessati, a carico degli apicoltori destinatari dei finanziamenti sono previste penalità nei seguenti casi (Fatte salve le circostanze eccezionali o cause di forza maggiore di cui al comma 5 dell'art. 5 del D.M. 614768 del 30 novembre 2022):

- a) Rinuncia totale/parziale al finanziamento senza comunicazione formale preventiva: esclusione dalle graduatorie dai successivi due bandi.
- b) Acquisto da parte dei beneficiari di attrezzature di valore inferiore al 20% (accertata in fase di rendicontazione) di quelle approvate senza adeguata e comprovata giustificazione scritta da inviarsi entro la data del 15 aprile della campagna di riferimento: riduzione del contributo ammesso di un importo pari al 20%.

14. CAUSE DI FORZA MAGGIORE - CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

La richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore deve essere comunicata per iscritto e inviata via PEC ai referenti del Settore produzioni agrarie e zootecniche (produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it) e per conoscenza all'OP Agea, entro 15 giorni lavorativi dalla data dell'evento e comprovata da idonea documentazione probante.

Costituiscono cause di forza maggiore - circostanze eccezionali:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisca seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei beni o il loro furto;
- e) un'epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Per le ulteriori specifiche relative alle cause di forza maggiore - circostanze eccezionali si rimanda a quanto stabilito dalla normativa vigente e dal paragrafo 33 delle Istruzioni Operative 3/2023 di AGEA OP.

15. CONTROLLI IN LOCO E SULLE DICHIARAZIONI

Le Istruzioni Operative n. 61 del 13-06-2022, interpretando quanto previsto dall'art. 8, comma 3 del Reg. (UE) n.2015/1368 del 06/08/2015, hanno fissato la percentuale del 10% da calcolare su tutte le domande protocollate e ritenute finanziabili per ogni singola amministrazione partecipante.

Il campione sarà così composto:

- Criterio della casualità: 25% del 10%;
- Altri criteri (importo, tipo di azione, controlli precedenti negativi): 75% del 10%.

Laddove alcuni beneficiari ottengano aiuti in almeno tre esercizi del Programma nell'anno della Programmazione 2023-2027, ciascuno di essi deve essere controllato almeno una volta.

AGEA estrarrà un campione da sottoporre al controllo in loco pari al 10% del totale delle domande presentate e ritenute idonee al finanziamento e lo comunicherà all'Amministrazione regionale.

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso che non può essere superiore alle 48 ore. I soggetti richiedenti l'aiuto devono rendere disponibile all'Ufficio regionale competente per territorio tutta la documentazione a supporto dell'istruttoria per permettere i relativi controlli previsti (denunce ai servizi sanitari, libri soci aggiornati ecc).

Per ogni sopralluogo verrà redatto un verbale in duplice copia: una copia deve essere rilasciata all'azienda visitata, l'originale è agli atti presso l'Ufficio dell'Assessorato regionale all'Agricoltura preposto al controllo. Entrambe le copie del verbale di cui sopra devono essere sottoscritte dal

funzionario controllore e controfirmate dal soggetto controllato. Il verbale di controllo (disponibile nella procedura informatica attiva sul sito del SIAN) deve indicare in maniera chiara nome e cognome dei funzionari controllori, nonché la data e l'ora del controllo stesso con le eventuali osservazioni da parte del soggetto controllato.

Qualora nel corso dei sopralluoghi si accerti il mancato rispetto di quanto sottoscritto nella domanda senza che sia stata effettuata dal soggetto interessato alcuna comunicazione preventiva all'Amministrazione partecipante, e si accertino dichiarazioni non aderenti alla realtà volutamente formulate, si dovrà provvedere d'ufficio all'esclusione dell'interessato dall'integrale beneficio del contributo richiesto con esclusione dalla possibilità di richiederlo per un'annualità successiva, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali. Si precisa, altresì, che le aziende che riporteranno esiti di irregolarità/negativi saranno automaticamente soggette a controllo in loco la prima volta che ripresenteranno una domanda di aiuto.

Per tutti gli interventi, gli Uffici dell'Assessorato regionale all'Agricoltura provvedono all'inserimento del beneficiario nell'elenco di liquidazione da inviare ad AGEA dopo avere:

- a) accertato la completezza della documentazione richiesta, nonché il rispetto delle modalità procedurali e temporali della presentazione;
- b) verificato la regolarità formale dei documenti stessi, in particolare quelli contabili e dei relativi adempimenti di quietanza. In particolare sarà controllata la data di emissione dei documenti giustificativi che deve essere successivo alla data di presentazione della domanda;
- c) verificato la regolarità degli Statuti di costituzione, dei libri soci nonché, quanto prescritto dalla normativa antimafia se necessario;
- d) riscontrato la corretta imputazione delle spese sostenute e documentate alle voci di spesa preventivate, nonché la corrispondenza tra l'importo totale di spesa e quello relativo alla documentazione esibita.

Gli Uffici della Direzione Agricoltura verificano a campione le dichiarazioni rese dal beneficiario (ai sensi del D.P.R. n° 445/2000).

16. CONTROLLI EX POST (verifica mantenimento impegni)

Il periodo relativo al controllo ex post ha inizio dalla data di liquidazione del contributo fino al 31 dicembre dell'ultimo anno di impegno previsto dalle singole azioni.

L'OP AGEA individua i criteri per la selezione delle domande dei beneficiari da sottoporre a tale controllo e riguarderà un numero di beneficiari che rappresentino almeno il 5% delle domande campionabili per ciascuna Regione/P.A.

Per l'esecuzione del controllo dovrà essere utilizzato esclusivamente il modello di verbale predisposto dall'OP Agea, scaricabile dal portale del SIAN. Qualora l'esito del controllo evidenzia delle irregolarità l'Ufficio Regionale dovrà tempestivamente comunicare all'Organismo Pagatore AGEA eventuali e potenziali casi riscontrati di indebite percezioni di aiuti comunitari, inviando tutta la documentazione necessaria per l'immediata attivazione da parte di quest'ultimo degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela dei fondi comunitari e di conformità nella gestione del debito.

17. RICORSI

I provvedimenti di reiezione, sospensione, revoca, irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità o infondatezza delle istanze sono gestiti dall'Assessorato regionale all'Agricoltura e devono contenere l'indicazione degli organi ai quali è possibile presentare ricorso.

18. REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

L'art 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che: "in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'Agea in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale". In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario e di un debito previdenziale INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, oltre interessi e sanzioni.

19. ANTIMAFIA

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni in materia di comunicazioni ed informazioni antimafia, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura).

In base all'art. 83, comma 3, lettera e) del D.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) per le aziende che non detengono terreni, beneficiarie di erogazioni PAC e nazionali, la soglia per l'acquisizione della documentazione antimafia è euro 150.000.

Per le aziende invece che detengono terreni sussiste l'obbligo per l'Amministrazione di acquisire la documentazione antimafia:

- per importi superiori a euro 25.000 nel caso di erogazione di fondi europei si richiede l'informazione. Tale soglia è stata introdotta con l'ultima modifica al Codice antimafia (L. n. 233 del 29 dicembre 2021).
- si applica la soglia di euro 5.000 per l'erogazione di fondi statali. In questo caso si richiede la comunicazione. Anche tale soglia è stata introdotta con l'ultima modifica al Codice antimafia (L. n. 233 del 29 dicembre 2021).

Alla richiesta d'informazione antimafia vanno allegate le seguenti dichiarazioni sostitutive:

- Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio - Ditta individuale
- Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio - Società
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione - Familiari conviventi (Per "familiari conviventi" s'intende "chiunque conviva", purché maggiorenne, con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.lgs. 159/2011.)

Alla richiesta di comunicazione antimafia va allegata la:

- Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio - Ditta individuale
- Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio – Società

Le dichiarazioni sostitutive hanno la validità di sei mesi dalla data di sottoscrizione delle stesse. L'informazione antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario. La comunicazione antimafia ha invece una validità di 6 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario.

20. RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE

Per i casi di accertata frode o negligenza grave si applicheranno le disposizioni di cui al Reg. (UE) N. 2015/1368 del 6/8/2015 all'articolo 9) comma 2 che recita: "In caso di frode o negligenza grave di cui sono responsabili i beneficiari, oltre al rimborso dei pagamenti indebitamente percepiti e dei relativi interessi, a norma dell'art. 63, par. 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013, versano un importo pari alla differenza tra l'importo inizialmente versato e l'importo cui hanno diritto." Sempre l'articolo 9, punto 1, del regolamento (UE) n. 2015/1368 riporta che gli interessi aggiunti ai pagamenti indebiti recuperati a norma dell'articolo 54, art. 58 o art. 63 del Reg. n. 1306/2013 sono calcolati come previsto nel Reg. (UE) di esecuzione n. 908/2014 – art. 27.

Nel caso di indebite percezioni, ai sensi degli artt. 54 e ss. del Reg. UE n. 1306/2013, del Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, devono essere attivate le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a

titolo di contributi comunitari. Se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in tutto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto non sono assegnati o sono revocati. Gli interessi, salvo diversa disposizione della legislazione settoriale agricola, sono calcolati per il periodo intercorso tra la scadenza del termine di pagamento, indicato nell'ordine di recupero, e la data del rimborso. Il termine indicato nell'ordine di riscossione non può essere superiore a 60 giorni a partire dalla data dell'ordine di recupero. La decorrenza dei termini concessi per la restituzione dell'indebito percepito può essere interrotta unicamente a seguito di una sentenza di sospensione imposta da un giudice, previo ricorso all'autorità giurisdizionale territorialmente competente, nei modi e nei termini di legge. L'Ufficio Regionale dovrà tempestivamente comunicare all'Organismo Pagatore AGEA eventuali e potenziali casi riscontrati di indebite percezioni di aiuti comunitari, inviando tutta la documentazione necessaria per l'immediata attivazione da parte di quest'ultimo degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela dei fondi comunitari e di conformità nella gestione del debito. L'OP Agea procederà ad iscrivere il credito nel registro debitori alla prima richiesta di restituzione di indebito (lettera bonaria). Nelle ipotesi in cui non sia possibile recuperare gli importi indebitamente percepiti l'Ufficio del Contenzioso comunitario dell'OP Agea avrà cura di attivare le procedure di recupero ordinarie che prevedono l'adozione del provvedimento di ingiunzione ai sensi del R.D. n. 639/1910 (riscossione coattiva).

21. RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le indicazioni:

- del D.M. del 30 novembre 2022 n. 614768 scaricabile al link "<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18977>"
- della D.G.R. 47 - 6393 del 28 dicembre 2022 "Regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, art. 55, interventi a favore del settore dell'apicoltura. Adozione del sottoprogramma regionale, delle relative tabelle finanziarie e dei criteri e orientamenti per il periodo 2023-2027."
- delle Istruzioni operative n. 3/2023 AGEA OP, scaricabili al link "<https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/9994207.PDF>"

(Allegato 2)

Regolamento UE 2115/2021 - Aiuti nel settore dell'apicoltura
D.G.R. n. 47 – 6393 del 28 dicembre 2022
Bando INTERVENTO B
periodo 1 gennaio 2023 – 31 luglio 2023
(Azioni b.1, b.2, b.3, b.4, b.5)

1. PREMESSA

Il Piano Strategico PAC, approvato con la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 2 dicembre 2022, include fra l'altro, gli interventi nel settore apistico scelti tra quelli elencati all'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con Decreto del 30 novembre 2022 n. 614768 ha definito le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento, in particolare al comma 2 dell'art. 6 ha previsto che le Regioni possano stabilire, in funzione della specificità dell'apicoltura del proprio territorio, i criteri per l'ammissibilità dei soggetti richiedenti il beneficio e le modalità per l'applicazione dei sottoprogrammi. Il sottoprogramma regionale quinquennale redatto dalla Direzione Regionale Agricoltura -Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n.47- 6393 del 28 dicembre 2022, definisce gli interventi e le azioni, nonché le relative tabelle finanziarie, a seguito del riparto delle risorse effettuato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e approva i criteri e orientamenti per il riparto delle risorse.

2. RISORSE FINANZIARIE, INTERVENTI E AZIONI

L'intero INTERVENTO B "Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali", articolato nelle azioni b.1, b.2, b.3, b.4, b.5 verrà finanziato nel per il periodo 1 gennaio 2023 – 31 luglio 2023. Tale intervento è volto a favorire la crescita delle aziende apistiche e delle forme associate operanti in Piemonte.

INTERVENTO B Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali		
AZIONE	CONTRIBUTO DISPONIBILE TOTALE (euro)	% CONTRIBUTO*
b.1) Lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare	290.000	60% - 75%
b.2) Prevenzione avversità climatiche	96.500	60% - 75%
b.3) Ripopolamento patrimonio apistico: acquisto di sciami, nuclei, pacchi d'api ed api regine certificati	96.500	60% - 75%
b.4) Razionalizzazione della transumanza: acquisto di arnie, di attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo	246.400	60% - 75%
b.5) Acquisto di attrezzature per la conduzione dell'apiario ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e di attrezzature per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura	262.800	60% - 75%

*Contributo: Come previsto dal D.M. del 30 novembre 2022 n. 614768, la percentuale di contributo varia in funzione del beneficiario richiedente:

- 60%: singole aziende apistiche;
- 75%: forme associate.

Il sottoprogramma in questione usufruisce di finanziamenti pubblici, di cui il 30% a carico del FEAGA e per il restante 70%, a carico del Fondo di Rotazione, i cui pagamenti saranno effettuati dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con compartecipazione percentuale a carico dei privati per alcune azioni.

3. BENEFICIARI - REQUISITI DEI SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono accedere alla concessione dei contributi per le azioni di cui alla tabella soprastante le seguenti tipologie di beneficiario:

- a. forme associate;
- b. singole aziende apistiche;

a. Forme associate:

- essere costituite con atto pubblico;
- avere una struttura aperta in relazione all'ammissione degli associati;
- prevedere il voto pro capite;
- rappresentare almeno 200 soci in possesso di partita IVA, di cui almeno 50 produttori apistici che allevino un minimo di 52 alveari ciascuno, se con sede legale in zona montana, e un minimo di 104 alveari ciascuno, se con sede legale in zona di collina o in pianura;
- rappresentare almeno 20.000 alveari relativamente ai soci con partita IVA;
- operare in Piemonte nel settore dell'assistenza tecnica apistica;
- dimostrare di avere disponibilità di sedi stabili o temporanee in almeno 6 province del Piemonte;
- avere costituito il fascicolo aziendale presso un centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) con regolare mandato.

b. Singole aziende apistiche:

possono accedere alla concessione dei contributi per investimenti gli apicoltori singoli o associati con sede legale nel territorio della regione Piemonte in possesso dei seguenti requisiti:

- avere presentato denuncia annuale di possesso alveari per annualità **2022** attraverso la registrazione sull'anagrafe apistica nazionale (BDN apistica);
- essere in possesso di partita IVA per attività apistica o agricola alla data di presentazione della domanda;
- essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio;
- condurre almeno 52 alveari, rilevati dall'ultimo censimento (**2022**) apistico nazionale;
- avere costituito il fascicolo aziendale presso un CAA con regolare mandato prima della presentazione della domanda;
- avere la disponibilità di locali di lavorazione dei prodotti dell'alveare (smielatura) in regola con le norme igienico-sanitarie se di proprietà, o in alternativa dimostrino di operare in ambienti in regola con le norme igienico sanitarie se di terzi.

4. CONTRIBUTO DISPONIBILE E LIMITI DI SPESA

- **CONTRIBUTO DISPONIBILE PER LE FORME ASSOCIATE**

INTERVENTO B Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali		
AZIONE	CONTRIBUTO DISPONIBILE TOTALE (euro)	% CONTRIBUTO*
b.1) Lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare	145.000	75%
b.2) Prevenzione avversità climatiche	48.250	75%
b.3) Ripopolamento patrimonio apistico: acquisto di sciami, nuclei, pacchi d'api ed api regine certificati	48.250	75%
b.4) Razionalizzazione della transumanza: acquisto di arnie, di attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo	123.200	75%
b.5) Acquisto di attrezzature per la conduzione dell'apiario ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e di attrezzature per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura	131.400	75%

● **CONTRIBUTO DISPONIBILE PER LE SINGOLE AZIENDE APISTICHE**

INTERVENTO B Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali		
AZIONE	CONTRIBUTO DISPONIBILE TOTALE (euro)	% CONTRIBUTO*
b.1) Lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare	145.000	60%
b.2) Prevenzione avversità climatiche	48.250	60%
b.3) Ripopolamento patrimonio apistico: acquisto di sciami, nuclei, pacchi d'api ed api regine certificati	48.250	60%
b.4) Razionalizzazione della transumanza: acquisto di arnie, di attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo	123.200	60%
b.5) Acquisto di attrezzature per la conduzione dell'apiario ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e di attrezzature per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura	131.400	60%

Per la medesima azione non è consentito presentare domanda sia come singola azienda apistica sia come partner per il tramite delle forme associate. Qualora si verifichi tale fattispecie non sarà ritenuta ammissibile la domanda presentata come singola azienda apistica.

Ai fini della concessione del contributo, per le singole aziende apistiche, dopo i controlli di ricevibilità e ammissibilità, verrà predisposta una graduatoria sulla base dei punteggi assegnati risultanti dai criteri di priorità fissati al punto 5 “criteri di priorità (validi per le singole aziende apistiche)”. In seguito verrà stilata una graduatoria delle domande ricevute e complete del punteggio assegnato ad ogni domanda, con distinzione tra:

- domande ammissibili e finanziabili;
- domande ammissibili non finanziabili per carenza di fondi;
- domande non ammissibili.

Le domande con esito istruttorio di ammissibilità positivo saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili pari a euro 496.100,00 come stabilito dalla D.G.R. n. 47 - 6393 del 28 dicembre 2022.

Per le singole aziende apistiche è previsto un **importo minimo** corrispondente ad una spesa ammissibile di **euro 2.500,00**. La **spesa massima** ammissibile è di euro **20.000,00**.

Nel caso in cui la domanda di premio contenga anche le azioni **b.4 e/o b.5** la spesa massima ammissibile sarà pari a **30.000 euro**.

Per quanto riguarda le forme associate l'intero importo disponibile pari a euro 496.100,00 verrà ripartito sulla base dei Criteri di riparto (validi per le forme associate) presenti al punto 5.

In seguito alla chiusura i bandi, potranno essere effettuate rimodulazioni delle eventuali risorse finanziarie rese disponibili; tali rimodulazioni verranno effettuate in maniera proporzionale tra tutte le azioni che manifestano maggiori richieste finanziarie rispetto alle rispettive dotazioni, al fine di raggiungere il pieno utilizzo delle risorse previste nel sottoprogramma.

5. CRITERI PER IL RIPARTO DEL CONTRIBUTO

● Criteri di riparto (validi per le forme associate)

Al fine di ripartire tra i richiedenti gli importi disponibili per l'intervento B, si procede suddividendo tali importi di contributo assegnato sulla base dei seguenti criteri e loro ponderazione:

- 40% sulla base del numero delle aziende apistiche con P.IVA associati ai richiedenti;
- 20% sulla base del numero degli apicoltori senza P.IVA associati ai richiedenti;
- 40% sulla base del numero di alveari totali delle aziende apistiche e degli apicoltori associati ai richiedenti (non saranno conteggiati i nuclei).

● Criteri di priorità (validi per le singole aziende apistiche)

Ai fini della predisposizione della graduatoria regionale per l'accesso al contributo, viene assegnato un punteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- Aziende apistiche che non hanno percepito contributi con fondi dell'Unione Europea riguardanti l'apicoltura negli ultimi due anni;
- Giovani apicoltori con età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni, nel caso di istanza presentata da società il punteggio è assegnato se la maggioranza dei soci rientra nel predetto limite;
- Aziende apistiche con sede legale situata in zona di montagna;
- Aziende apistiche con sede legale situata in collina o pianura;
- Imprenditori agricoli professionali (IAP) risultante dal fascicolo aziendale;

- Apicoltori biologici.

A parità di punteggio viene data priorità al beneficiario di età inferiore. In subordine, sarà assegnata priorità agli apicoltori in possesso del maggior numero di alveari.

CRITERIO	PUNTEGGIO
Aziende apistiche che non hanno percepito contributi con fondi dell'Unione Europea riguardanti l'apicoltura negli ultimi due anni	10
Giovani apicoltori con età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni, nel caso di istanza presentata da società, il punteggio è assegnato se la maggioranza dei soci rientra nei predetti limiti	7
Aziende apistiche con sede legale (indicare Comune, foglio, particella) situata in zona di <u>montagna</u>	7
Aziende apistiche con sede legale (Comune, foglio, particella) situata in <u>collina e pianura</u>	5
Imprenditori agricoli professionali (IAP)	5
Apicoltori biologici	5

Qualora dai controlli sulle autodichiarazioni fornite ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 si riscontri un'attribuzione di un punteggio maggiore rispetto a quello riscontrato, la domanda di aiuto decade e di conseguenza si perde l'intero il beneficio economico ammesso per l'annualità in corso.

6. COSTI NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Non sono ammessi a finanziamento:

- Acquisti effettuati prima della presentazione della domanda (con presentazione si intende lo stato della domanda "INVIATO" sul SIAN);
- Acquisto di prodotti per l'alimentazione delle api (no alimentazione di soccorso, no integratori);
- Acquisto di automezzi targati;
- Spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature;
- Spese di trasporto per la consegna di materiali;
- IVA (eccezion fatta per l'IVA non recuperabile quando essa sia effettivamente e definitivamente a carico dei beneficiari; a tal fine il beneficiario deve presentare autocertificazione), tenuto conto che l'IVA, se potenzialmente recuperabile (ancorché effettivamente non recuperata), non è mai una spesa ammissibile;
- Acquisto terreni, edifici e altri beni immobili;
- Spese generali in misura maggiore del 5% della azione di riferimento (*);
- Stipendi per personale di Amministrazioni pubbliche salvo nel caso questo sia stato assunto a tempo determinato e le spese si riferiscano agli scopi connessi alle attività specifiche del Programma;
- Oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali;

- Acquisto di materiale usato;
- Le spese sostenute per analisi ordinarie, obbligatorie o previste nell'ambito dei controlli ufficiali.
- Attrezzature hardware (PC) e software non integrati o non funzionali all'utilizzo delle attrezzature acquistate;
- Materiale di imballaggio;
- Interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali (ai sensi del Reg. 126/2022).

(*) Le **spese generali possono essere richieste unicamente dalle forme associate**. Le spese generali **possono essere ammissibili fino al 5% del totale della spesa ammessa**: fino al 2% non devono essere documentate, superata tale percentuale, tutte le spese devono essere documentate.

7. AZIONI E ACQUISTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

Per quanto riguarda l'acquisto dei beni da parte delle forme associate, al fine della successiva distribuzione ai propri associati, come previsto all'art. 5 del D.M. n. 614768 del 30 novembre 2022, l'importo richiesto dalla forma associata all'apicoltore non può essere superiore alla differenza tra la spesa sostenuta (risultante in fattura) per l'acquisto del bene/servizio ed il contributo pubblico ricevuto.

I singoli apicoltori a cui verranno distribuiti del materiale di cui all'art.5, comma 2 del D.M. 614768 del 30 novembre 2022 potranno ricevere i beni solo per il tramite di UNA forma associata.

Per le **azioni b.1 (punti 1,2,3), b.2, b.4, b.5** la domanda di aiuto deve essere accompagnata da **tre** preventivi di spesa.

Si precisa che i tre preventivi devono risultare confrontabili, ossia presentare le medesime voci di spesa. I preventivi di spesa (per beni/attrezzature o acquisizioni di servizi) devono essere rilasciati da fornitori diversi e riportare in modo dettagliato l'oggetto della fornitura e le caratteristiche del bene/servizio. Deve essere inserito in domanda di aiuto il preventivo che presenta l'importo inferiore.

Per i beni e le attrezzature per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario illustrare in una relazione tecnica i motivi della scelta del bene e dell'unicità del preventivo proposto. Solo in tale caso è necessario che il beneficiario fornisca nella relazione tecnica elementi a motivazione della scelta.

Ai sensi del D.M. n. 614768 del 30 novembre 2022, i materiali, le attrezzature e apparecchiature varie, finanziate ai sensi del presente bando e il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

Tale periodo minimo è fissato in:

- un anno per il materiale biologico (azione b.3);
- tre anni per arnie, attrezzature, impianti, macchinari, strumentazioni e arredi per locali ad uso specifico.

Azione b.1. - Lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare

1. Acquisto di arnie antivarroa con fondo a rete
2. Acquisto di attrezzatura scanner per il conteggio delle varroe

3. Sterilizzazione/disinfezione delle arnie ed attrezzature apistiche, che si articola in:

- acquisto di attrezzature per la sterilizzazione/disinfezione delle arnie e attrezzature apistiche;
- servizio effettuato da terzi per la sterilizzazione/disinfezione delle arnie e attrezzature apistiche;

4. Acquisto di presidi sanitari veterinari

Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di presidi sanitari ammessi dalla legislazione vigente per la lotta alle malattie dell'alveare. L'approvvigionamento dei presidi deve essere effettuato attraverso i canali autorizzati.

L'apicoltore è tenuto ad effettuare le necessarie registrazioni sul registro dei trattamenti e a conservare la pertinente documentazione così come previsto a norma del D.lgs. n. 193/2006.

CONDIZIONI SPECIFICHE PER LE FORME ASSOCIATE

Le forme associate possono svolgere solo un'attività di tramite tra il distributore e l'apicoltore e dovranno fornire a rendiconto l'elenco degli apicoltori beneficiari, indicando tipologia e numero di presidi sanitari acquistati e distribuiti.

L'approvvigionamento dei presidi deve essere effettuato attraverso i canali autorizzati, e gli stessi verranno consegnati agli apicoltori e da questi impiegati nelle proprie arnie.

È ammesso a contributo esclusivamente il materiale per il quale la forma associata è in grado di dimostrare la consegna o vendita all'apicoltore da parte del canale autorizzato, che sarà tracciata dalla lista dei DDT emessi per ciascuna fattura nei confronti degli apicoltori acquirenti.

Nel caso di ritiro diretto da parte dell'apicoltore dei presidi sanitari presso i recapiti o la sede della forma associata sarà sufficiente la sola fattura.

Il servizio, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, dovrà essere erogato anche ai produttori non soci che ne dovessero fare richiesta.

	<u>Spesa massima ammissibile per le singole aziende apistiche</u>
PRESIDI SANITARI	Euro 10.000,00 per alveari trattati/apicoltore
	Euro 10,00 per alveare

Nel caso delle forme associate il riparto del contributo concedibile verrà effettuato attraverso i "Criteri di riparto (validi per le forme associate) presenti al punto 5.

Azione b.2. – Prevenzione avversità climatiche

Acquisto di:

1. sistemi di alert;
2. centraline;
3. sistemi di monitoraggio agrometeorologico;
4. attrezzature e software per il monitoraggio da remoto degli apiari.

Le attrezzature riguardano strumenti di avvertimento e supporto decisionale (DSS) capaci di fornire informazioni sullo stato generale delle famiglie, delle produzioni e dell'ambiente circostante agli apiari nelle aree in cui operano gli apicoltori, ottimizzare i tempi e i costi di gestione degli apiari, migliorare la qualità del lavoro dell'apicoltore, favorire una più efficace gestione della salute degli

alveari, ed il controllo geolocalizzato da remoto degli alveari anche contro i furti. Le spese sono inerenti all'acquisto o fruizione (abbonamenti) delle tecnologie necessarie, delle attrezzature hardware (escluso PC) e software integrati o funzionali all'utilizzo delle stesse.

Azione b.3. - Ripopolamento patrimonio apistico: acquisto di sciami, nuclei, pacchi d'api ed api regine certificati

Acquisto di nuclei, pacchi d'api e api regine della sottospecie *Apis mellifera ligustica*.

Per le corrette definizioni di nucleo, ape regina e pacco d'api si rimanda al comma 2, art. 2 del D.M. 614768 del 30 novembre 2022.

Spesa massima ammissibile forfettaria:

- per nucleo con regina: Euro 115,00
- per ape regina: Euro 20,00
- per pacco d'api con regina: Euro 115,00
- per pacco d'api senza regina: Euro 95,00

I valori della spesa massima ammissibile forfettaria sopra riportati sono maggiorati del **+10%** se provenienti da filiera biologica (per il riconoscimento è richiesta la presentazione della **certificazione biologica**).

Secondo quanto previsto all'art. 5, comma 4 del Decreto, il materiale biologico (nuclei, pacchi d'api, api regine) è ammesso al contributo a condizione che, al momento dell'acquisto, sia corredato da certificazione attestante l'appartenenza delle api alla sottospecie autoctona *Apis mellifera ligustica*.

La certificazione è rilasciata dal CREA – Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente di Bologna o da soggetti che abbiano accreditato l'analisi di classificazione della sottospecie di *Apis mellifera* presso Accredia.

Secondo quanto previsto all'art. 5, comma 4 del D.M. 25 marzo 2016, al momento dell'acquisto le famiglie o i nuclei devono essere corredati da certificazione di idoneità sanitaria, rilasciata dai Servizi veterinari delle ASL qualora tale materiale vivo provenga fuori dalla Regione Piemonte.

L'art. 5, comma 3, del Decreto stabilisce in **un anno** il periodo minimo di vincolo di destinazione d'uso e di proprietà per il materiale genetico (salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali dimostrabili – così come previsto all'art. 5, comma 5 del medesimo Decreto); pertanto il materiale genetico ammesso a contributo non può essere rivenduto né ceduto gratuitamente nell'arco di un anno successivo all'acquisto.

Le api regine devono essere marchiate con il colore stabilito per l'anno 2023.

CONDIZIONI SPECIFICHE PER LE FORME ASSOCIATE

Le forme associate possono svolgere solo un'attività di tramite tra il fornitore di materiale apistico vivo e l'apicoltore beneficiario. È ammesso a contributo esclusivamente il materiale per il quale la forma associata è in grado di dimostrare la consegna all'apicoltore da parte del fornitore stesso, che sarà tracciata dalla lista dei DDT emessi per ciascuna fattura nei confronti degli apicoltori acquirenti. Nel caso di ritiro diretto da parte dell'apicoltore dei presidi presso i recapiti o la sede della forma associata sarà sufficiente la sola fattura.

Azione b.4. - Razionalizzazione della transumanza: acquisto di arnie, di attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo

DEMARCAZIONE con ACA 18- Impegni per l'apicoltura

Si segnala che gli investimenti relativi alla razionalizzazione della transumanza (azione b.4.) sono finanziati attraverso il presente intervento solo se l'esercizio del nomadismo è realizzato in aree non comprese in ACA 18 - Impegni per l'apicoltura. Pertanto, coloro che aderiranno ad ACA 18 non potranno effettuare gli investimenti per l'intervento B, azione b.4.

Azione b.5. - Acquisto di attrezzature per la conduzione dell'apiario ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e di attrezzature per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura

Acquisto di:

1. attrezzature e sistemi di gestione (hardware/software) per la conduzione dell'apiario ed il miglioramento delle condizioni di lavoro;
2. attrezzature per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura.

Ad esempio:

- acquisti di macchine e attrezzature relativi a processi di estrazione;
- conservazione e confezionamento del miele e degli altri prodotti dell'alveare;
- materiali e attrezzature per il miglioramento delle condizioni di lavoro;
- dispositivi di protezione individuale (DPI).

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA DI AIUTO E DOCUMENTI DA ALLEGARE

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA DI AIUTO

Le domande di contributo devono essere presentate attraverso il portale SIAN servizio "Nuova Gestione Domande Miele per Beneficiario" come da istruzioni presenti nel manuale predisposto da AGEA "Manuale Utente Gestione Miele - versione 1.1 del 26/04/2022" scaricabile al seguente link: <https://www.sian.it/downloadpub/zfadlx010?id=482991>

Il richiedente effettuerà l'autenticazione al Portale Sian previa procedura di iscrizione (se utente non censito), riservata ai soggetti che hanno un fascicolo anagrafico attivo sul Portale Sian. La presenza del Fascicolo anagrafico SIAN è la condizione indispensabile per la presentazione delle domande di premio e di pagamento.

L'accesso all'area riservata del sito Sian avviene tramite Spid, Cie o Cns. L'utente seleziona il settore "MIELE" e il tipo di soggetto, se Persona fisica o Rappresentante legale. Dopo aver terminato la procedura d'iscrizione riceverà un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica (inserito nell'anagrafica) per il completamento del processo di iscrizione.

È possibile assegnare una o più deleghe da parte del Rappresentante legale a un Utente qualificato delegato, caricando nella sezione relativa gli allegati indicati. L'Utente qualificato, in questo caso, è un delegato in possesso di Spid, Cie o Cns, per accedere al portale Sian. Per portare a termine l'iter di delega è necessaria l'accettazione dell'utente delegato, che riceverà una e-mail in cui è evidenziato un link delega da utilizzare per accettare la delega proposta dal Rappresentante legale. Nella sezione relativa agli allegati (Quadro C- Dichiarazione impegni ed allegati, pagina 51 del Gestione miele – Manuale utente Sian) viene visualizzato un elenco di tipologie di allegati che il delegato dovrà necessariamente inserire per procedere all'invio della domanda di aiuto e che sono:

- copia del documento d'identità del delegante;
- delega alla compilazione della domanda;
- modulo della domanda firmata dal beneficiario.

Non è possibile delegare il CAA che detiene il fascicolo alla presentazione della domanda di aiuto o di pagamento.

Le domande devono essere presentate dal 10 febbraio 2023 fino al 10 marzo 2023.

Si evidenzia che sono eleggibili alla contribuzione le spese sostenute dai beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto anche se precedenti a quella di accettazione della domanda stessa. Pertanto, dal momento in cui verrà caricata la domanda di aiuto nella procedura SIAN, **le spese sostenute dai beneficiari potranno essere ritenute eleggibili attraverso l'apposizione del CUP MASTER** in tutti i documenti amministrativi elettronici comprovanti le spese sostenute per l'intervento richiesto (fatture, ricevute, bonifici ecc.).

Il CUP MASTER è un codice alfanumerico reperibile al seguente link: <https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti> nella scheda bando apicoltura **“Apicoltura. Bando 2023 per corsi di aggiornamento e di formazione, attività di informazione e promozione e investimenti.”**

Tale CUP MASTER collegherà la spesa al presente bando e servirà a rendere eleggibili le spese effettuate nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di aiuto e la Determina Dirigenziale di “Approvazione della graduatoria delle domande finanziabili presentate nell'ambito degli interventi previsti dal sottoprogramma regionale del Piano Apistico Nazionale 2023-27”. In seguito alla Determina Dirigenziale sopra citata, verrà comunicato via PEC ad ogni singolo beneficiario -la cui domanda è stata individuata come finanziabile- il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici (**CUP personale**), da apporre in luogo del CUP MASTER.

L'assegnazione del CUP avviene a conclusione dell'istruttoria di competenza dell'Amministrazione regionale per le sole domande ritenute finanziabili.

Il CUP personale è previsto dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, integrata dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, obbligatorio su tutte le fatture e giustificativi di spesa anche in caso di cofinanziamento, è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP).

Si specifica che non sarà possibile apporre a posteriori il CUP MASTER e il CUP personale (a penna oppure attraverso timbro sul cartaceo), ma esso dovrà essere presente all'interno del documento elettronico.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

All'interno del “QUADRO C - Dichiarazioni impegni e allegati” della procedura informatica SIAN (punto 4.2.5 del Manuale) è necessario allegare:

PER LE SINGOLE AZIENDE APISTICHE:

- Modello “DICHIAZIONE DOMANDA AIUTO” da allegare come autocertificazione utilizzando l'Allegato A
- TRE PREVENTIVI (OVE RICHIESTO- vedi primo paragrafo del punto 7.)
- RELAZIONE TECNICA illustrando le finalità dell'adesione alle azioni i cui contenuti da allegare alla domanda di aiuto sono:

1 - Il soggetto proponente

Descrivere il tipo di attività (es. apicoltore nomade o stanziale, presenza o meno di laboratorio, vendita diretta, numero di alveari e apiari, tipologie di mieli prodotti)

2 - Obiettivi e finalità

Illustrare il risultato che si punta ad ottenere attraverso la realizzazione delle azioni, evidenziando che non si tratta di interventi di mera sostituzione (che non comportano miglioramenti tecnologici e funzionali, ai sensi del Reg. UE n. 126/2022), specificando pertanto le caratteristiche tecnologiche differenti dell'investimento che si intende effettuare.

PER LE FORME ASSOCIATE:

- atto costitutivo della forma associata;

- statuto della forma associata;
- dati statistici sulla consistenza della forma associata alla data di presentazione delle domande (elenco soci complessivo, suddiviso per soci con partita IVA e senza partita IVA, aggiornato al Censimento effettuato sulla BDN apistica riferita all'annualità **2022**, e relativo numero di alveari allevati) ripartiti per provincia (file in formato .pdf), lo stesso file dovrà essere inviato contestualmente in formato excel per e-mail semplice ai seguenti indirizzi: giulia.barucco@regione.piemonte.it, rodolfo.marliani@regione.piemonte.it;
- estratto del verbale del consiglio di amministrazione che autorizza il legale rappresentante a presentare domanda di contributo;
- relazione tecnica riguardante il risultato che si punta ad ottenere attraverso la realizzazione delle azioni e le modalità di attuazione;
- ultimo bilancio disponibile della forma associata;
- autocertificazione relativa alla detraibilità o meno dell'IVA
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che gli investimenti che si intendono effettuare non rappresentano interventi di mera sostituzione (che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali, ai sensi del Reg. 126/2022);
- relazione tecnica, allegata alla domanda di aiuto, in cui dovranno essere descritti, per ciascuna tipologia di azione, gli obiettivi, le tipologie di attività e investimenti previsti e le modalità di svolgimento, con indicazione del numero potenziale di apicoltori beneficiari, evidenziando che non si tratta di interventi di mera sostituzione (che non comportano miglioramenti tecnologici e funzionali, ai sensi del Reg. UE n. 126/2022), specificando pertanto le caratteristiche tecnologiche differenti dell'investimento che si intende effettuare.

Le forme associate dovranno fornire l'elenco degli apicoltori a cui distribuiranno il materiale di cui al comma 2, articolo 5 del D.M. 614768 del 30 novembre 2022.

In nessun caso saranno prese in considerazione in quanto **irricevibili** le domande:

- pervenute oltre il termine indicato dal presente bando;
- inviate con mezzi di trasmissione o con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando;
- non complete di ogni dato richiesto ed espressamente indicato nel bando regionale (salvo i casi in cui la domanda necessita di un'integrazione e pertanto verranno richiesti i documenti mancanti tramite PEC dall'Amministrazione attraverso la richiesta di integrazione documentale ai sensi dell'articolo 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b) della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- mancanti del documento d'identità del delegante - in caso di delega a un Utente qualificato per la presentazione della domanda di aiuto.

Nel caso di istanze non ammissibili, gli Uffici competenti daranno comunicazione motivata, entro il 30 aprile 2023, a tutti i soggetti interessati del mancato accoglimento.

9. TERMINI PER LA REALIZZAZIONI DEGLI INTERVENTI E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

La domanda di pagamento deve essere presentata entro il 1° luglio 2023 attraverso il portale SIAN servizio "Nuova Gestione Domande Miele per Beneficiario" come da istruzioni presenti nel manuale predisposto da AGEA "Manuale Utente Gestione Miele - versione 1.1 del 26/04/2022" scaricabile al seguente link: <https://www.sian.it/downloadpub/zfadlx010?id=482991>

All'interno del "QUADRO E - Altra documentazione da allegare" della procedura informatica SIAN (punto 4.8.7 del Manuale) è necessario allegare:

PER LE SINGOLE AZIENDE APISTICHE:

- Fatture elettroniche necessarie a comprovare le spese sostenute (in formato .xml) debitamente quietanzate e fiscalmente regolari;
- Bonifico ed estratto conto;
- Dichiarazione liberatoria da parte del fornitore:
 - che il bene sia nuovo di fabbrica e che non siano stati praticati sconti o abbuoni su di essi;
 - che non siano state emesse note di accredito;
 - dell'avvenuto pagamento;
- In caso di noleggio o leasing di automezzi targati per l'esercizio del nomadismo e/o acquisizione di servizi per le operazioni di trasporto (azione b.4) è necessario fare indicare all'interno della fattura elettronica la matricola del mezzo. Ove questo non sia possibile è necessario inviare una dichiarazione contenente il numero di matricola del mezzo.
- OGNI ALTRO DOCUMENTO O CERTIFICAZIONE RICHIESTA NELLE SINGOLE AZIONI (di cui al **punto 7**)

PER LE FORME ASSOCIATE:

- Fatture elettroniche necessarie a comprovare le spese sostenute (in formato .xml) debitamente quietanzate e fiscalmente regolari;
- Bonifico ed estratto conto;
- Dichiarazione liberatoria da parte del fornitore:
 - che il bene sia nuovo di fabbrica e che non siano stati praticati sconti o abbuoni su di essi;
 - che non siano state emesse note di accredito;
 - dell'avvenuto pagamento;
- In caso di noleggio o leasing di automezzi targati per l'esercizio del nomadismo e/o acquisizione di servizi per le operazioni di trasporto (azione b.4) è necessario fare indicare all'interno della fattura elettronica la matricola del mezzo. Ove questo non sia possibile è necessario inviare una dichiarazione contenente il numero di matricola del mezzo.
- OGNI ALTRO DOCUMENTO O CERTIFICAZIONE RICHIESTA NELLE SINGOLE AZIONI (di cui al **punto 7**)

Dal 2019 è stato introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica. Per fattura elettronica si intende quel processo di emissione, d'invio, di tenuta e conservazione del documento digitale "fattura", la cui copia è ottenibile ogni volta che serve stamparlo. All'interno della fattura è necessario **inserire la dicitura "Reg. 2115/2021" e CUP (master o personale)**.

Fornire inoltre l'elenco degli apicoltori che hanno usufruito delle azioni o del servizio svolto collettivamente dalle forme associate nell'ambito di ciascuna azione, inclusi i trattamenti, il numero di alveari trattati nell'ambito dell'azione b. 1 – punto 3 (sterilizzazione/disinfezione) e punto 4 (presidi sanitari)

I pagamenti dei contributi saranno effettuati direttamente da AGEA in seguito alla presentazione della domanda di pagamento, alla verifica da parte dell'Amministrazione del rendiconto corredato da tutti i documenti giustificativi richiesti e alla registrazione del verbale in seguito all'eventuale controllo in loco. In seguito all'esito positivo dell'istruttoria di pagamento, verrà resa idonea pubblicità dell'elenco dei beneficiari a cui AGEA liquiderà il contributo ammesso attraverso la pubblicazione sul BUR della "D.D. di approvazione dell'elenco di liquidazione" o sul sito web della Regione Piemonte, sezione apicoltura.

Qualora un beneficiario non rispetti i termini indicati dall'Amministrazione partecipante in ordine alla rendicontazione dei documenti da presentare per il riconoscimento dell'aiuto, la sua titolarità al diritto all'aiuto decadrà ed il finanziamento non sarà più concesso.

La realizzazione del programma, nonché il suo finanziamento, è vincolato alla disponibilità delle risorse finanziarie presso AGEA.

La Regione Piemonte non assume alcun obbligo di copertura finanziaria delle eventuali risorse finanziarie mancanti rispetto a quanto comunicato con decreto del Capo Dipartimento (Dip. delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale - prot. n. 663070 del 28 dicembre 2022), o della mancata erogazione finale dei contributi da parte di AGEA anche nel caso in cui l'esito dell'istruttoria regionale sia favorevole ai soggetti richiedenti.

10. DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI RESE CON LA DOMANDA DI PAGAMENTO

I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie il cui utilizzo non si esaurisce entro l'arco di un anno dalla data di effettiva acquisizione devono essere identificate con un **contrassegno indelebile** e non asportabile che riporti la dicitura "Reg. n. 2115/2021", l'anno di finanziamento (aa) e la provincia di appartenenza.

Nel caso di acquisto delle arnie, sarà necessario apporre il codice per identificare in modo univoco l'azienda (codice rilasciato dalla ASL di competenza ai sensi del D.M. 11 agosto 2014).

Al momento della domanda di pagamento deve essere fornita una fotografia georeferenziata (coordinate GPS) dei beni acquistati.

L'identificazione con contrassegno indelebile e non asportabile dei materiali che beneficiano del contributo dovrà essere effettuata con l'utilizzo ad esempio di marchio a fuoco o di vernice indelebile ed è a carico dei richiedenti.

Si precisa che le spese devono essere sostenute unicamente dal beneficiario in prima persona e che la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa. Il pagamento delle spese può avvenire unicamente tramite bonifico, R.I.B.A., carta di credito collegata al conto corrente intestato indicato nella domanda di aiuto.

11. PROCEDIMENTI E TERMINI DEL PROCEDIMENTO

L'Amministrazione regionale provvederà ad istruire le domande pervenute e ad approvare con apposita Determina Dirigenziale l'elenco delle domande ammissibili, finanziabili con attribuzione dei relativi punteggi di priorità.

I termini dei procedimenti amministrativi relativi alle fasi di competenza della Regione Piemonte sono fissati con la D.G.R 47 - 6393 del 28 dicembre 2022 che integra la deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-462, sono i seguenti:

- Il procedimento amministrativo "Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili presentate nell'ambito degli interventi previsti dal sottoprogramma regionale del Piano Apistico Nazionale 2023-27"
 - Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche;
 - Avvio del procedimento: dal giorno successivo alla data di scadenza del bando;
 - Provvedimento finale: determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili;
 - Termine finale del procedimento: 90 giorni dall'avvio del procedimento;

Si specifica che in tale procedimento “Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili presentate nell’ambito degli interventi previsti dal sottoprogramma regionale del Piano Apistico Nazionale 2023-27” in relazione alle singole aziende apistiche il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali;

- Il procedimento “Approvazione dell’elenco di liquidazione delle domande di pagamento presentate nell’ambito degli interventi previsti dal sottoprogramma regionale del Piano Apistico Nazionale 2023-27”
 - Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche;
 - Avvio del procedimento: dal giorno successivo alla scadenza prevista per la presentazione delle domande di pagamento;
 - Provvedimento finale: determinazione dirigenziale di approvazione dell’elenco di liquidazione;
 - Termine finale del procedimento: 90 giorni dall’avvio del procedimento.

Tali termini dovranno comunque rispettare le tempistiche previste dalle Istruzioni Operative n.3/2023 di Agea OP. I termini del procedimento amministrativo relativi alle fasi di competenza di Agea OP sono fissati secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

Gli Uffici della Direzione Agricoltura e Cibo provvederanno all’istruttoria tecnico-amministrativa di ciascuna domanda e predisporranno il provvedimento con il quale verrà determinata l’esatta spesa ammessa e l’importo del contributo.

Entro il 25 settembre della campagna di riferimento gli Uffici della Direzione Agricoltura e Cibo definiranno gli elenchi di liquidazione per il successivo inoltro ad AGEA in seguito all’ultimazione dell’istruttoria di pagamento, utilizzando la procedura disponibile sul sito del SIAN, secondo le modalità previste dal manuale AGEA.

12. ACCESSO AGLI ATTI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Agli interessati è riconosciuto il diritto all’accesso agli atti e ai provvedimenti emanati nelle diverse fasi del procedimento secondo le modalità stabilite della legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14. Il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente e dal paragrafo 42 delle Istruzioni Operative 3/2023 di AGEA OP.

13. RINUNCIA ALL’AIUTO

A fronte della presentazione di una domanda di aiuto, il beneficiario può comunicare formalmente ed unicamente tramite PEC ai referenti del Settore produzioni agrarie e zootecniche (produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it) nel caso in cui i beneficiari siano le forme associate o ai referenti del Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali (produz.vegetalieanimali@cert.regione.piemonte.it) nel caso in cui i beneficiari siano le singole aziende apistiche la rinuncia in tutto o in parte del contributo (consistente nella rinuncia, totale o parziale, ad una o più azioni), entro il **15 aprile** all’Amministrazione regionale, che ne cura la ricezione e registra tale stato della domanda nell’applicativo Sian gestione Domanda di aiuto.

Qualora l’Amministrazione partecipante abbia già informato il beneficiario dell’intenzione di svolgere un controllo in loco, ovvero se dal controllo in loco e/o amministrativo emergono delle irregolarità nella suddetta domanda, (art 3 - Reg. Ue n. 809/2014) la rinuncia non è ammessa, con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienza.

In caso di **rinuncia tardiva**, ossia dopo i termini indicati, il beneficiario sarà sottoposto a controllo in loco la volta successiva che presenterà una domanda di aiuto.

La rinuncia effettuata nella fase precedente alla comunicazione di ammissibilità al finanziamento riporta il richiedente nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda stessa; per tale fattispecie non è necessaria l'indicazione di cause di forza maggiore.

Vengono individuati i seguenti casi:

- **rinuncia totale agli aiuti:** la richiesta di rinuncia totale della domanda di aiuto potrà essere presentata, entro i termini sopra indicati, da ciascun beneficiario ai quali è stato concesso il contributo. La rinuncia totale comporta la decadenza totale dagli aiuti.
- **rinuncia parziale degli aiuti:** la richiesta di rinuncia parziale della domanda di aiuto (consistente nella rinuncia totale o parziale ad una o più azioni) potrà essere presentata, entro i termini sopra indicati, dai beneficiari ai quali è stato concesso il contributo. La rinuncia parziale comporta la conseguente una riduzione delle spese ammissibili e dei corrispondenti contributi concessi.

14. PENALITA'

Al fine di garantire l'integrale utilizzo delle somme disponibili, ovvero al fine di consentire l'utilizzo dei fondi in questione ad altri soggetti interessati, a carico degli apicoltori destinatari dei finanziamenti sono previste penalità nei seguenti casi (Fatte salve le circostanze eccezionali o cause di forza maggiore di cui al comma 5 dell'art. 5 del D.M. 614768 del 30 novembre 2022):

- a) Rinuncia totale/parziale al finanziamento senza comunicazione formale preventiva: esclusione dalle graduatorie dai successivi due bandi.
- b) Acquisto da parte dei beneficiari di attrezzature di valore inferiore al 20% (accertata in fase di rendicontazione) di quelle approvate senza adeguata e comprovata giustificazione scritta da inviarsi entro la data del 15 aprile della campagna di riferimento: riduzione del contributo ammesso di un importo pari al 20%.

15. CAUSE DI FORZA MAGGIORE - CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

La richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore deve essere comunicata per iscritto e inviata via PEC ai referenti del Settore produzioni agrarie e zootecniche (produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it) nel caso in cui i beneficiari siano le forme associate o ai referenti del Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali (produz.vegetalieanimali@cert.regione.piemonte.it) nel caso in cui i beneficiari siano le singole aziende apistiche, per conoscenza all'OP Agea, entro 15 giorni lavorativi dalla data dell'evento e comprovata da idonea documentazione probante.

Costituiscono cause di forza maggiore - circostanze eccezionali:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisca seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei beni o il loro furto;
- e) un'epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Per le ulteriori specifiche relative alle cause di forza maggiore - circostanze eccezionali si rimanda a quanto stabilito dalla normativa vigente e dal paragrafo 33 delle Istruzioni Operative 3/2023 di AGEA OP.

16. CONTROLLI IN LOCO E SULLE DICHIARAZIONI

Le Istruzioni Operative n. 61 del 13-06-2022, interpretando quanto previsto dall'art. 8, comma 3 del Reg. (UE) n.2015/1368 del 06/08/2015, hanno fissato la percentuale del 10% da calcolare su tutte le domande protocollate e ritenute finanziabili per ogni singola amministrazione partecipante.

Il campione sarà così composto:

- Criterio della casualità: 25% del 10%;
- Altri criteri (importo, tipo di azione, controlli precedenti negativi): 75% del 10%.

Laddove alcuni beneficiari ottengano aiuti in almeno tre esercizi del Programma nell'anno della Programmazione 2023-2027, ciascuno di essi deve essere controllato almeno una volta.

AGEA estrarrà un campione da sottoporre al controllo in loco pari al 10% del totale delle domande presentate e ritenute idonee al finanziamento e lo comunicherà all'Amministrazione regionale.

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso che non può essere superiore alle 48 ore. I soggetti richiedenti l'aiuto devono rendere disponibile all'Ufficio regionale competente per territorio tutta la documentazione a supporto dell'istruttoria per permettere i relativi controlli previsti (denunce ai servizi sanitari, libri soci aggiornati ecc).

Per ogni sopralluogo verrà redatto un verbale in duplice copia: una copia deve essere rilasciata all'azienda visitata, l'originale è agli atti presso l'Ufficio della Direzione Agricoltura e Cibo preposto al controllo. Entrambe le copie del verbale di cui sopra devono essere sottoscritte dal funzionario controllore e controfirmate dal soggetto controllato. Il verbale di controllo (disponibile nella procedura informatica attiva sul sito del SIAN) deve indicare in maniera chiara nome e cognome dei funzionari controllori, nonché la data e l'ora del controllo stesso con le eventuali osservazioni da parte del soggetto controllato.

Qualora nel corso dei sopralluoghi si accerti il mancato rispetto di quanto sottoscritto nella domanda senza che sia stata effettuata dal soggetto interessato alcuna comunicazione preventiva all'Amministrazione partecipante, e si accertino dichiarazioni non aderenti alla realtà volutamente formulate, si dovrà provvedere d'ufficio all'esclusione dell'interessato dall'integrale beneficio del contributo richiesto con esclusione dalla possibilità di richiederlo per un'annualità successiva, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali. Si precisa, altresì, che le aziende che riporteranno esiti di irregolarità/negativi saranno automaticamente soggette a controllo in loco la prima volta che ripresenteranno una domanda di aiuto.

Per tutti gli interventi, gli Uffici della Direzione Agricoltura e Cibo provvedono all'inserimento del beneficiario nell'elenco di liquidazione da inviare ad AGEA dopo avere:

- a) accertato la completezza della documentazione richiesta, nonché il rispetto delle modalità procedurali e temporali della presentazione;
- b) verificato la regolarità formale dei documenti stessi, in particolare quelli contabili e dei relativi adempimenti di quietanza. In particolare sarà controllata la data di emissione dei documenti giustificativi che deve essere successivo alla data di presentazione della domanda;
- c) verificato la regolarità degli Statuti di costituzione, dei libri soci nonché, quanto prescritto dalla normativa antimafia se necessario;
- d) riscontrato la corretta imputazione delle spese sostenute e documentate alle voci di spesa preventivate, nonché la corrispondenza tra l'importo totale di spesa e quello relativo alla documentazione esibita.

Gli Uffici della Direzione Agricoltura e Cibo verificano a campione le dichiarazioni rese dal beneficiario (ai sensi del D.P.R. n° 445/2000).

18. CONTROLLI EX POST (verifica mantenimento impegni)

Il periodo relativo al controllo ex post ha inizio dalla data di liquidazione del contributo fino al 31 dicembre dell'ultimo anno di impegno previsto dalle singole azioni.

L'OP AGEA individua i criteri per la selezione delle domande dei beneficiari da sottoporre a tale controllo e riguarderà un numero di beneficiari che rappresentino almeno il 5% delle domande campionabili per ciascuna Regione/P.A.

Per l'esecuzione del controllo dovrà essere utilizzato esclusivamente il modello di verbale predisposto dall'OP Agea, scaricabile dal portale del SIAN. Qualora l'esito del controllo evidenzia delle irregolarità l'Ufficio Regionale dovrà tempestivamente comunicare all'Organismo Pagatore AGEA eventuali e potenziali casi riscontrati di indebite percezioni di aiuti comunitari, inviando tutta la documentazione necessaria per l'immediata attivazione da parte di quest'ultimo degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela dei fondi comunitari e di conformità nella gestione del debito.

19. RICORSI

I provvedimenti di reiezione, sospensione, revoca, irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità o infondatezza delle istanze sono gestiti dalla Direzione Agricoltura e Cibo e devono contenere l'indicazione degli organi ai quali è possibile presentare ricorso.

20. REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

L'art 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che: "in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'Agea in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale". In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario e di un debito previdenziale INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, oltre interessi e sanzioni.

21. ANTIMAFIA

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni in materia di comunicazioni ed informazioni antimafia, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura).

In base all'art. 83, comma 3, lettera e) del D.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) per le aziende che non detengono terreni, beneficiarie di erogazioni PAC e nazionali, la soglia per l'acquisizione della documentazione antimafia è euro 150.000.

Per le aziende invece che detengono terreni sussiste l'obbligo per l'Amministrazione di acquisire la documentazione antimafia:

- per importi superiori a euro 25.000 nel caso di erogazione di fondi europei si richiede l'informazione. Tale soglia è stata introdotta con l'ultima modifica al Codice antimafia (L. n. 233 del 29 dicembre 2021).
- si applica la soglia di euro 5.000 per l'erogazione di fondi statali. In questo caso si richiede la comunicazione. Anche tale soglia è stata introdotta con l'ultima modifica al Codice antimafia (L. n. 233 del 29 dicembre 2021).

Alla richiesta d'informazione antimafia vanno allegati le seguenti dichiarazioni sostitutive:

- Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio - Ditta individuale
- Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio - Società
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione - Familiari conviventi (Per "familiari conviventi" s'intende "chiunque conviva", purché maggiorenne, con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.lgs. 159/2011.)

Alla richiesta di comunicazione antimafia va allegata la:

- Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio - Ditta individuale
- Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio - Società

Le dichiarazioni sostitutive hanno la validità di sei mesi dalla data di sottoscrizione delle stesse. L'informazione antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario. La comunicazione antimafia ha invece una validità di 6 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario.

22. RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE

Per i casi di accertata frode o negligenza grave si applicheranno le disposizioni di cui al Reg. (UE) N. 2015/1368 del 6/8/2015 all'articolo 9) comma 2 che recita: "In caso di frode o negligenza grave di cui sono responsabili i beneficiari, oltre al rimborso dei pagamenti indebitamente percepiti e dei relativi interessi, a norma dell'art. 63, par. 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013, versano un importo pari alla differenza tra l'importo inizialmente versato e l'importo cui hanno diritto." Sempre l'articolo 9, punto 1, del regolamento (UE) n. 2015/1368 riporta che gli interessi aggiunti ai pagamenti indebiti recuperati a norma dell'articolo 54, art. 58 o art. 63 del Reg. n. 1306/2013 sono calcolati come previsto nel Reg. (UE) di esecuzione n. 908/2014 – art. 27.

Nel caso di indebite percezioni, ai sensi degli artt. 54 e ss. del Reg. UE n. 1306/2013, del Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, devono essere attivate le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari. Se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in tutto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto non sono assegnati o sono revocati. Gli interessi, salvo diversa disposizione della legislazione settoriale agricola, sono calcolati per il periodo intercorso tra la scadenza del termine di pagamento, indicato nell'ordine di recupero, e la data del rimborso. Il termine indicato nell'ordine di riscossione non può essere superiore a 60 giorni a partire dalla data dell'ordine di recupero. La decorrenza dei termini concessi per la restituzione dell'indebito percepito può essere interrotta unicamente a seguito di una sentenza di sospensione imposta da un giudice, previo ricorso all'autorità giurisdizionale territorialmente competente, nei modi e nei termini di legge. L'Ufficio Regionale dovrà tempestivamente comunicare all'Organismo Pagatore AGEA eventuali e potenziali casi riscontrati di indebite percezioni di aiuti comunitari, inviando tutta la documentazione necessaria per l'immediata attivazione da parte di quest'ultimo degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela dei fondi comunitari e di conformità nella gestione del debito. L'OP Agea procederà ad iscrivere il credito nel registro debitori alla prima richiesta di restituzione di indebito (lettera bonaria). Nelle ipotesi in cui non sia possibile recuperare gli importi indebitamente percepiti l'Ufficio del Contenzioso comunitario dell'OP Agea avrà cura di attivare le procedure di recupero ordinarie che prevedono l'adozione del provvedimento di ingiunzione ai sensi del R.D. n. 639/1910 (riscossione coattiva).

23. RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le indicazioni:

- del D.M. del 30 novembre 2022 n. 614768 scaricabile al link "<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18977>"
- della D.G.R. 47 - 6393 del 28 dicembre 2022 "Regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, art. 55, interventi a favore del settore dell'apicoltura. Adozione del sottoprogramma regionale, delle relative tabelle finanziarie e dei criteri e orientamenti per il periodo 2023-2027."
- delle Istruzioni operative n. 3/2023 AGEA OP, scaricabili al link "<https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/9994207.PDF>"

(Allegato 3)

Regolamento UE 2115/2021 - Aiuti nel settore dell'apicoltura

D.G.R. n. 47 – 6393 del 28 dicembre 2022

**Primo bando per la concessione degli aiuti per il periodo 1 gennaio 2023 – 31 luglio 2023
(Azione f.1- Attività di informazione e promozione; campagne educative e di comunicazione, realizzazione di materiali informativi, progettazione e aggiornamento di siti internet promozionali o informativi; organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale e internazionale)**

1. PREMESSA

Il Piano Strategico PAC, approvato con la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 2 dicembre 2022, include fra l'altro, gli interventi nel settore apistico scelti tra quelli elencati all'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con Decreto del 30 novembre 2022 n. 614768 ha definito le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento, in particolare al comma 2, dell'art. 6, ha previsto che le Regioni possano stabilire, in funzione delle specificità dell'apicoltura del proprio territorio, i criteri per l'ammissibilità dei soggetti richiedenti il beneficio e le modalità per l'applicazione dei sottoprogrammi. Il sottoprogramma regionale quinquennale redatto dalla Direzione Regionale Agricoltura - Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 47- 6393 del 28 dicembre 2022, definisce gli interventi e le azioni, nonché le relative tabelle finanziarie, a seguito del riparto delle risorse effettuato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e approva i criteri e orientamenti per il riparto delle risorse.

2. INTERVENTI E AZIONI

L'azione f.1 è volta al finanziamento di:

- eventi comunicazionali e di promozione, di divulgazione ed educazione, volti ad aumentare la sensibilità dei consumatori verso la qualità, in particolare per i prodotti a denominazione d'origine e i prodotti da apicoltura biologica, anche attraverso eventi, seminari, convegni, concorsi e competizioni;
- eventi informativi, seminari, convegni e concorsi finalizzati a premiare mieli di qualità (incluse le valutazioni melissopalinoologiche, organolettiche e chimico-fisiche finalizzate esclusivamente allo svolgimento di eventi e competizioni), ecc. Sono escluse, pertanto, le analisi ordinarie, obbligatorie o previste nell'ambito di controlli ufficiali;
- programmi per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione dei prodotti apistici realizzati dalle forme associate degli apicoltori mediante analisi qualitative dei prodotti dell'apicoltura;
- realizzazione di materiali informativi rivolti ai consumatori, costi di progettazione e di aggiornamento di siti internet dedicati;
- organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni nazionali e internazionali per la promozione del miele e dei prodotti dell'alveare.

Le azioni di informazione e promozione non devono essere orientate in funzione di marchi commerciali e i marchi, se presenti, devono avere una rappresentazione grafica ridotta rispetto al messaggio e all'iniziativa principale.

AZIONE	CONTRIBUTO DISPONIBILE TOTALE (euro)	% CONTRIBUTO
f.1) Attività di informazione e promozione, organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale e internazionale		100%

1.Dal 1/1/2023 al 31/7/2023	214.202,98 euro	
-----------------------------	-----------------	--

Con il presente atto è definito il contributo disponibile relativo al primo periodo corrispondente all'esercizio FEAGA 2023 (1 gennaio 2023- 31 luglio 2023) pari a **214.202,98 euro**.
Il contributo per il periodo successivo sarà definito da ulteriore atto amministrativo.

L'entità dell'aiuto per l'azione f.1 è pari al 100% della spesa ammissibile.

Il sottoprogramma in questione usufruisce di finanziamenti pubblici, di cui il 30% a carico del FEAGA e per il restante 70%, a carico del Fondo di Rotazione, i cui pagamenti saranno effettuati dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con compartecipazione percentuale a carico dei privati per alcune azioni.

3. BENEFICIARI - REQUISITI DEI SOGGETTI RICHIEDENTI

Associazioni, cooperative apistiche o associazioni temporanee di scopo (ATS) che rappresentino almeno 20 produttori e 200 alveari con sede legale in Piemonte, che hanno costituito il fascicolo aziendale presso un CAA con regolare mandato prima della presentazione della domanda.

4. CRITERI PER IL RIPARTO DEL CONTRIBUTO

Il riparto finanziario dell'importo disponibile per l'azione f.1, tra i beneficiari richiedenti in possesso dei requisiti sopracitati del contributo totale, è effettuato nel seguente modo:

- il 10% del contributo totale in quote fisse uguali fra tutti i richiedenti in possesso dei requisiti;
- il restante 90% del contributo totale viene ripartito nel seguente modo:
 - 50% sulla base del numero delle aziende apistiche associate ai soggetti richiedenti e con sede legale in Piemonte;
 - 50% sulla base del numero di alveari totali delle aziende apistiche associate ai soggetti richiedenti e con sede legale in Piemonte.

I dati utilizzati per il riparto verranno estrapolati dalla BDN apistica (https://www.vetinfo.it/j6_apicoltura/welcome) e saranno quelli relativi al Censimento apistico nazionale del **2022**. Per quanto riguarda il criterio che considera il numero di aziende apistiche associate verrà effettuato un apposito incrocio affinché i soci che risultano iscritti a più di una forma associativa non vengano conteggiati. I soggetti dovranno presentare, unitamente alla domanda di aiuto e agli altri allegati richiesti, l'elenco degli associati (in formato .pdf ed excel) corredato dalla denominazione, dal codice aziendale e CUAA.

Nel caso in cui il totale del contributo complessivo concedibile richiesto da tutte le domande ammesse a contributo superi l'importo disponibile, si procederà ad una riduzione del contributo richiesto in misura corrispondente alla percentuale eccedente sul totale (criterio della riduzione lineare, ovvero in misura proporzionale, per tutti).

Le domande presentate, ai fini della concessione del contributo, dopo i controlli di ricevibilità, saranno distinte tra:

- domande ammissibili e finanziabili;
- domande ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi;
- domande non ammissibili.

5. SPESE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Spese sostenute per:

- realizzazione di manifestazioni e fiere per la promozione del miele e dei prodotti dell'alveare;
- organizzazione di concorsi finalizzati a premiare mieli di qualità;
- realizzazione, acquisto e diffusione del materiale informativo, comprese quelle di stampa o di carattere informatico (solo software, escluso hardware);
- realizzazione, gestione ed implementazione di siti web. In tal caso, sono ammissibili anche spese per prestazioni di soggetti terzi, ai fini della gestione informatica;
- esecuzione di analisi qualitative nei limiti di spesa massima stabiliti, purché esse siano svolte e inquadrate nell'ambito di un progetto di comunicazione/promozione e miglioramento della qualità dei prodotti apistici;
- progettazione e realizzazione di eventi informativi e divulgativi, con eventuale attività di degustazione guidata, rivolta ad un pubblico di consumatori e/o operatori, compresa la produzione di materiali informativi rivolti ai consumatori;
- spese per affitto ed allestimento dei locali, stampa degli inviti o manifesti, spese postali, o altre prestazioni di servizi necessario allo svolgimento degli eventi;
- prestazioni di soggetti terzi (oltre al personale tecnico delle forme associate impiegato per questa azione, sono eleggibili a contributo gli oneri sostenuti per prestazioni libero-professionali e/o consulenze esterne di specialisti con esperienza nel settore, docenti e relatori, consulenze tecnico/scientifiche,): la spesa massima prevista è pari a 70,00 euro/ora (comprensivo di oneri previdenziali ed IVA, solo nel caso in cui non sia recuperabile e rappresenti un costo a carico del beneficiario). Le ore rendicontate devono risultare dalla relazione finale degli eventi o dal contratto presentati a rendiconto. Per tali prestazioni libero-professionali (al di fuori dei tecnici che già svolgono assistenza tecnica di cui all'azione a.2.) deve essere sottoscritto apposito contratto con il soggetto terzo incaricato della prestazione, con allegato il curriculum vitae aggiornato e firmato, che disciplini l'oggetto dell'incarico, i tempi e le modalità dello svolgimento del lavoro, la sede di lavoro, il compenso e la durata del rapporto. Tale contratto deve essere presentato in sede di rendiconto ed il riconoscimento delle spese decorre dalla data di sottoscrizione del contratto;
- partecipazione a fiere ed esposizioni: quote di iscrizione, affitto, allestimento stand nell'area espositiva o altre prestazioni di servizi necessari alla partecipazione agli eventi;
- spese per l'organizzazione e realizzazione di eventi in modalità telematica (ad es. spese inerenti la quota di ammortamento o noleggio (per l'annualità o per la durata interessata dall'evento) di attrezzature hardware (escluso PC) e software integrati o funzionali all'utilizzo delle stesse, ecc.);
- rimborsi per le spese di missione (spese di: viaggio, vitto, alloggio) per docenti, relatori, consulenti.

Spese di viaggio

Tutte le spese di viaggio devono essere documentate dai titoli di viaggio: biglietti mezzi di trasporto, pedaggi autostradali, ricevute parcheggi e taxi (inteso come utilizzo residuale e da motivare opportunamente) ed indicate nel prospetto mensile del tecnico.

Nel caso di utilizzo di mezzo proprio, devono essere indicati anche i chilometri percorsi; il calcolo dell'indennità chilometrica sarà pari ad 1/5 del costo medio mensile del carburante utilizzato, così come riportato dalle tabelle ministeriali (<https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi-mensili-carburanti>).

Spese di vitto

Per i corsi di durata giornaliera (6 ore) sono ammissibili le spese di vitto dei docenti. Sarà eleggibile un solo giustificativo di spesa per il/i docente/i qualità di rimborso del pasto pari a 21 euro al giorno. Le spese di vitto vanno documentate con fatture e/o ricevute.

Spese di alloggio

Per trasferte di durata superiore alle 12 ore, sono ammessi due rimborsi dei pasti (ognuno di 21 euro). Tali spese includono la tariffa media di un albergo fino alla II categoria. In alternativa, nel caso di strutture di altra natura o categoria è riconosciuta una spesa massima pari a 100,00 euro a persona per il personale incaricato (tecnici apistici che già svolgono assistenza tecnica di cui all'azione a.2. o il personale debitamente incaricato alla prestazione libero-professionale).

Le fatture e/o ricevute devono riportare gli estremi del fruitore. In caso di tecnico apistico in prestazione in regime di libera professione tali spese possono essere riconosciute solo se sostenute direttamente dall'associazione.

Spese Generali

Sono ammissibili fino a un massimo del 5% dell'importo ammesso. Fino al 2% di tale importo non devono essere documentate in fase di rendicontazione. In caso di percentuale superiore, tutte le spese devono essere documentate.

SPECIFICHE RELATIVE ALL'ESECUZIONE DI ANALISI:

Le analisi chimiche devono essere effettuate presso laboratori pubblici o privati accreditati per le prove richieste (ACCREDIA o iscritti nell'elenco regionale dei laboratori di analisi ai sensi del D.lvo n. 155/97 in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. 13-1522 del 18 febbraio 2011 e circolare prot. n. 2523/DB2002 del 26 gennaio 2012 della Direzione regionale Sanità). Nel caso in cui siano previste analisi in autocontrollo per la ricerca di residui di sostanze farmacologicamente attive il cui impiego è illecito o di sostanze consentite, ma entro limiti definiti dalla legge, le associazioni, le cooperative o associazioni temporanee di scopo interessate devono predisporre una procedura per la gestione delle non conformità analitiche rilevate (es. individuazione dell'azienda che ha conferito il miele, applicazione di un periodo di sospensione del conferimento del miele e/o della partecipazione dell'azienda all'evento in corso, eventuali sanzioni interne, condizioni per il reintegro dell'azienda ecc.), che deve prevedere anche una specifica comunicazione della non conformità all'ASL competente per territorio.

I beneficiari devono informare gli apicoltori, i cui campioni di miele sono sottoposti ad analisi, dei risultati delle analisi al fine di fornire indicazioni sulle modalità produttive per un miglioramento della qualità del miele.

Nel caso in cui una forma associata esegua le analisi nel proprio laboratorio interno, le spese ritenute ammissibili potranno riguardare:

- spese per l'acquisto di materiale di consumo necessario per l'effettuazione delle analisi; tali spese dovranno essere rendicontate mediante appositi titoli di spesa, debitamente giustificate in relazione al numero di analisi effettuate oggetto di contributo, completi dell'elenco dei beneficiari e della relazione riepilogativa sulle tipologie di analisi eseguite con indicazione del numero di campioni analizzati, dei parametri individuati e del costo unitario.

6. COSTI NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Non sono ammessi a finanziamento:

- Acquisti effettuati prima della presentazione della domanda (con presentazione si intende lo stato della domanda "INVIATO" sul SIAN);
- Acquisto di prodotti per l'alimentazione delle api (no alimentazione di soccorso, no integratori);
- Acquisto di automezzi targati;
- Spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature;
- Spese di trasporto per la consegna di materiali, trasporto e immatricolazione;
- IVA (eccezion fatta per l'IVA non recuperabile quando essa sia effettivamente e definitivamente a carico dei beneficiari; a tal fine il beneficiario deve presentare autocertificazione), tenuto conto che l'IVA, se potenzialmente recuperabile (ancorché effettivamente non recuperata), non è mai una spesa ammissibile;

- Acquisto terreni, edifici e altri beni immobili;
- Spese generali in misura maggiore del 5% della azione di riferimento (*);
- Stipendi per personale di Amministrazioni pubbliche salvo nel caso questo sia stato assunto a tempo determinato e le spese si riferiscano agli scopi connessi alle attività specifiche del Programma;
- Oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali;
- Acquisto di materiale usato;
- Le spese sostenute per analisi ordinarie, obbligatorie o previste nell'ambito dei controlli ufficiali.

(* Le **spese generali** fino al 2% non devono essere documentate; superata tale percentuale e fino al 5%, tutte le spese devono essere documentate.

7. DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI RESE CON LA DOMANDA DI AIUTO O DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

I beneficiari dell'azione devono presentare, unitamente alla domanda di aiuto, una relazione tecnica relativa ad un programma di miglioramento della qualità dei prodotti dell'apicoltura o ad un programma promozionale.

Durante lo svolgimento delle attività, i beneficiari dovranno comunicare almeno 48 ore prima ai Funzionari referenti del Settore produzioni agrarie e zootecniche e ai funzionari competenti per territorio del Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali l'avvio degli eventi, la data, la sede e l'orario di svolgimento, anche nel caso in cui gli stessi vengano svolti in modalità virtuale o telematica indicando, quindi, anche le specifiche tecnico-informatiche e il link per consentire il collegamento e la partecipazione del personale regionale.

Durante la realizzazione degli eventi in presenza, è obbligatorio tenere un registro delle presenze con indicazione della/e data/e dell'incontro/i e relativa firma di ciascun partecipante e dei relatori. In caso di eventi on-line, è obbligatorio produrre lo "screenshot" dello schermo del dispositivo utilizzato dall'organizzatore riportante l'elenco partecipanti.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA DI AIUTO E DOCUMENTI DA ALLEGARE

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA DI AIUTO

Le domande di contributo devono essere presentate attraverso il portale SIAN servizio "Nuova Gestione Domande Miele per Beneficiario" come da istruzioni presenti nel manuale predisposto da AGEA "Manuale Utente Gestione Miele - versione 1.1 del 26/04/2022" scaricabile al seguente link: <https://www.sian.it/downloadpub/zfadlx010?id=482991>

Il richiedente effettuerà l'autenticazione al Portale Sian previa procedura di iscrizione (se utente non censito), riservata ai soggetti che hanno un fascicolo anagrafico attivo sul Portale Sian. La presenza del Fascicolo anagrafico SIAN è la condizione indispensabile per la presentazione delle domande di premio e di pagamento.

L'accesso all'area riservata del sito Sian avviene tramite Spid, Cie o Cns. L'utente seleziona il settore "MIELE" e il tipo di soggetto, se Persona fisica o Rappresentante legale. Dopo aver terminato la procedura d'iscrizione riceverà un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica (inserito nell'anagrafica) per il completamento del processo di iscrizione.

È possibile assegnare una o più deleghe da parte del Rappresentante legale a un Utente qualificato delegato, caricando nella sezione relativa gli allegati indicati. L'Utente qualificato, in questo caso, è un delegato in possesso di Spid, Cie o Cns, per accedere al portale Sian. Per portare a termine l'iter di delega è necessaria l'accettazione dell'utente delegato, che riceverà una

e-mail in cui è evidenziato un link delega da utilizzare per accettare la delega proposta dal Rappresentante legale. Nella sezione relativa agli allegati (Quadro C- Dichiarazione impegni ed allegati, pagina 51 del Gestione miele – Manuale utente Sian) viene visualizzato un elenco di tipologie di allegati che il delegato dovrà necessariamente inserire per procedere all'invio della domanda di aiuto e che sono:

- copia del documento d'identità del delegante;
- delega alla compilazione della domanda;
- modulo della domanda firmata dal beneficiario.

Non è possibile delegare il CAA che detiene il fascicolo alla presentazione della domanda di aiuto o di pagamento.

Le domande devono essere presentate dal 10 febbraio 2023 fino al 10 marzo 2023.

Si evidenzia che sono eleggibili alla contribuzione le spese sostenute dai beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto, anche se precedenti a quella di accettazione della domanda stessa. Pertanto, dal momento in cui verrà caricata la domanda di aiuto nella procedura SIAN, **le spese sostenute dai beneficiari potranno essere ritenute eleggibili attraverso l'apposizione del CUP MASTER** in tutti i documenti amministrativi elettronici comprovanti le spese sostenute per l'intervento richiesto (fatture, ricevute, bonifici ecc.).

Il CUP MASTER è un codice alfanumerico reperibile al seguente link: <https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti> nella scheda bando apicoltura **“Apicoltura. Bando 2023 per corsi di aggiornamento e di formazione, attività di informazione e promozione e investimenti.”**

Tale CUP MASTER collegherà la spesa al presente bando e servirà a rendere eleggibili le spese effettuate nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di aiuto alla Determina Dirigenziale di “Approvazione della graduatoria, delle domande e riparto del contributo massimo concedibile.” In seguito alla Determina Dirigenziale sopra citata, verrà comunicato via PEC ad ogni singolo beneficiario -la cui domanda è stata individuata come finanziabile- il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici (**CUP personale**), da apporre in luogo del CUP MASTER.

L'assegnazione del CUP avviene a conclusione dell'istruttoria di competenza dell'Amministrazione regionale per le sole domande ritenute finanziabili.

Il CUP personale è previsto dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, integrata dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, obbligatorio su tutte le fatture e giustificativi di spesa anche in caso di cofinanziamento, è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP).

Si specifica che non sarà possibile apporre a posteriori il CUP MASTER e il CUP personale (a penna oppure attraverso timbro sul cartaceo), ma esso dovrà essere presente all'interno del documento elettronico.

Dal 2019 è stato introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica. Per fattura elettronica si intende quel processo di emissione, d'invio, di tenuta e conservazione del documento digitale "fattura", la cui copia è ottenibile ogni volta che serve stamparlo e **il fornitore, in fase di rilascio, inserisce la dicitura “Reg. 2115/2021” e CUP (master o personale)”**

DOCUMENTI DA ALLEGARE

All'interno del “QUADRO C - Dichiarazioni impegni e allegati” della procedura informatica SIAN (punto 4.2.5 del Manuale) è necessario allegare:

PER LE FORME ASSOCIATE:

- atto costitutivo della forma associata;
- statuto della forma associata;

- dati statistici sulla consistenza della forma associata alla data di presentazione delle domande (elenco soci complessivo aggiornato al Censimento effettuato sulla BDN apistica riferita all'annualità **2022**, e relativo numero di alveari allevati) ripartiti per provincia (file in formato .pdf), lo stesso file dovrà essere inviato contestualmente in formato excel per e-mail semplice ai seguenti indirizzi: giulia.barucco@regione.piemonte.it, rodolfo.marliani@regione.piemonte.it;
- estratto del verbale del consiglio di amministrazione che autorizza il legale rappresentante a presentare domanda di contributo;
- ultimo bilancio disponibile della forma associata;
- autocertificazione relativa alla detraibilità o meno dell'IVA;
- relazione tecnica riguardante sulle attività previste e sul risultato che si punta ad ottenere attraverso la realizzazione delle azioni e le modalità di attuazione;
- in caso di analisi, è necessario allegare una relazione in cui è descritta la procedura utilizzata per l'eventuale gestione delle non conformità analitiche rilevate (es. individuazione dell'azienda che ha conferito il miele, applicazione di un periodo di sospensione del conferimento del miele e/o della partecipazione dell'azienda all'evento in corso);
- OGNI ALTRA DOCUMENTAZIONE SPECIFICA LEGATA ALLA SINGOLA ATTIVITÀ (di cui al punto 5).

In nessun caso saranno prese in considerazione in quanto **irricevibili** le domande:

- pervenute oltre il termine indicato dal presente bando;
- inviate con mezzi di trasmissione o con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando;
- non complete di ogni dato richiesto ed espressamente indicato nel bando regionale (salvo i casi in cui la domanda necessita di un'integrazione e pertanto verranno richiesti i documenti mancanti tramite PEC dall'Amministrazione attraverso la richiesta di integrazione documentale ai sensi dell'articolo 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b) della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- mancanti del documento d'identità del delegante - in caso di delega a un Utente qualificato per la presentazione della domanda di aiuto.

Nel caso di istanze non finanziabili, gli Uffici competenti daranno comunicazione motivata a tutti i soggetti interessati del mancato accoglimento.

9. TERMINI PER LA REALIZZAZIONI DEGLI INTERVENTI E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

La domanda di pagamento deve essere presentata entro il 1° luglio 2023 (salvo differente comunicazione che verrà in seguito ai beneficiari le cui domande sono risultate finanziabili) attraverso il portale SIAN servizio "Nuova Gestione Domande Miele per Beneficiario" come da istruzioni presenti nel manuale predisposto da AGEA "Manuale Utente Gestione Miele - versione 1.1 del 26/04/2022" scaricabile al seguente link:

<https://www.sian.it/downloadpub/zfadlx010?id=482991>

All'interno del "QUADRO E - Altra documentazione da allegare" della procedura informatica SIAN (punto 4.8.7 del Manuale) è necessario allegare:

PER LE FORME ASSOCIATE:

- Fatture elettroniche necessarie a comprovare le spese sostenute (in formato .xml) debitamente quietanzate e fiscalmente regolari;
- Bonifico ed estratto conto;

- Nel caso di acquisti, dichiarazione liberatoria da parte del fornitore:
 - che il bene sia nuovo di fabbrica e che non siano stati praticati sconti o abbuoni su di essi;
 - che non siano state emesse note di accredito;
 - dell'avvenuto pagamento;
- OGNI ALTRO DOCUMENTO O CERTIFICAZIONE RICHIESTA (di cui al punto 5)

DOCUMENTAZIONE SPECIFICA DA PRESENTARE CON LA DOMANDA DI PAGAMENTO PER LE ATTIVITÀ

- relazione tecnica finale, con indicazione delle attività svolte, programma degli eventi, del calendario degli eventi (data e ora di inizio e fine dell'evento), sede di svolgimento, relatori/docenti/consulenti impiegati;
- rendicontazione analitica e dettagliata con indicazione delle singole voci di spesa sostenute, con allegati fatture elettroniche (formato .xml) o titoli di spesa debitamente quietanzati (bonifico ed estratto conto) e fiscalmente regolari e riportanti le diciture previste;
- relazione riepilogativa sulle tipologie di analisi eseguite con indicazione del numero di campioni analizzati, dei parametri individuati e del costo unitario, e degli apicoltori coinvolti nei progetti di miglioramento, comunicazione e promozione della qualità dei prodotti apistici;
- eventuali contratti sottoscritti per prestazioni di servizi, compresa l'attività libero-professionale, unitamente al curriculum vitae aggiornato e firmato dei soggetti che hanno svolto l'incarico per la prestazione di servizio;
- copia del materiale informativo/divulgativo/promozionale/prodotti multimediali prodotto e distribuito, anche sotto forma di link ad una pagina web laddove siano stati implementati contenuti relativi all'evento organizzato;
- lista dei destinatari del materiale di comunicazione;
- nel caso di eventi on-line sarà necessario inviare il link almeno 48 ore prima dell'avvio dell'evento ai funzionari referenti dei Settori Produzioni agrarie e zootecniche e Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali, e ad evento concluso è necessario allegare gli screenshot dello schermo del dispositivo utilizzato dall'organizzatore, riportante l'elenco partecipanti;

Si specifica che, come previsto all'art. 5, comma 6 del Decreto, tutto il materiale informativo o promozionale prodotto nell'ambito dell'Intervento A e dell'Intervento F dovrà riportare, scaricabile al link: https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/ la dicitura "Cofinanziato dall'Unione Europea" e, nello stesso frontespizio, il logo del Ministero richiedibile a webmaster@politicheagricole.it.

I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie il cui utilizzo non si esaurisce entro l'arco di un anno dalla data di effettiva acquisizione devono essere identificate con un **contrassegno indelebile** e non asportabile che riporti la dicitura "Reg. n. 2115/2021", l'anno di finanziamento (aa) e la provincia di appartenenza.

L'identificazione con contrassegno indelebile e non asportabile dei materiali che beneficiano del contributo dovrà essere effettuata con l'utilizzo ad esempio di marchio a fuoco o di vernice indelebile ed è a carico dei richiedenti.

Si precisa che le spese devono essere sostenute unicamente dal beneficiario in prima persona e che la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa. Il pagamento delle spese può avvenire unicamente tramite bonifico, RI.BA., carta di credito collegata al conto corrente intestato indicato nella domanda di aiuto.

I pagamenti dei contributi saranno effettuati direttamente da AGEA in seguito alla presentazione della domanda di pagamento, alla verifica da parte dell'Amministrazione del rendiconto corredato

da tutti i documenti giustificativi richiesti e alla registrazione del verbale in seguito all'eventuale controllo in loco. In seguito all'esito positivo dell'istruttoria di pagamento, verrà resa idonea pubblicità dell'elenco dei beneficiari a cui AGEA liquiderà il contributo ammesso attraverso la pubblicazione sul BUR della "D.D. di approvazione dell'elenco di liquidazione" o sul sito web della Regione Piemonte, sezione apicoltura.

Qualora un beneficiario non rispetti i termini indicati dall'Amministrazione partecipante in ordine alla rendicontazione dei documenti da presentare per il riconoscimento dell'aiuto, la sua titolarità al diritto all'aiuto decadrà ed il finanziamento per quell'annualità non sarà più concesso.

La realizzazione del programma, nonché il suo finanziamento, è vincolato alla disponibilità delle risorse finanziarie presso AGEA.

La Regione Piemonte non assume alcun obbligo di copertura finanziaria delle eventuali risorse finanziarie mancanti rispetto a quanto comunicato con decreto del Capo Dipartimento (Dip. delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale - prot. n. 663070 del 28 dicembre 2022), o della mancata erogazione finale dei contributi da parte di AGEA anche nel caso in cui l'esito dell'istruttoria regionale sia favorevole ai soggetti richiedenti.

10. PROCEDIMENTI E TERMINI DEL PROCEDIMENTO

L'Amministrazione regionale provvederà ad istruire le domande pervenute e ad approvare con apposita Determina Dirigenziale l'elenco delle domande ammissibili e/o finanziabili.

I termini dei procedimenti amministrativi relativi alle fasi di competenza della Regione Piemonte sono fissati con la D.G.R 47 - 6393 del 28 dicembre 2022 che integra la deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-462, sono i seguenti:

- Il procedimento amministrativo "Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili presentate nell'ambito degli interventi previsti dal sottoprogramma regionale del Piano Apistico Nazionale 2023-27"
 - Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche;
 - Avvio del procedimento: dal giorno successivo alla data di scadenza del bando;
 - Provvedimento finale: determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili;
 - Termine finale del procedimento: 90 giorni dall'avvio del procedimento;

- Il procedimento "Approvazione dell'elenco di liquidazione delle domande di pagamento presentate nell'ambito degli interventi previsti dal sottoprogramma regionale del Piano Apistico Nazionale 2023-27"
 - Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche;
 - Avvio del procedimento: dal giorno successivo alla scadenza prevista per la presentazione delle domande di pagamento;
 - Provvedimento finale: determinazione dirigenziale di approvazione dell'elenco di liquidazione;
 - Termine finale del procedimento: 90 giorni dall'avvio del procedimento.

Tali termini dovranno comunque rispettare le tempistiche previste dalle Istruzioni Operative n.3/2023 di Agea OP. I termini del procedimento amministrativo relativi alle fasi di competenza di Agea OP sono fissati secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

Gli Uffici dell'Assessorato all'Agricoltura provvederanno all'istruttoria tecnico-amministrativa di ciascuna domanda e predisporranno il provvedimento con il quale verrà determinata l'esatta spesa ammessa e l'importo del contributo.

Entro il 25 settembre della campagna di riferimento gli Uffici dell'Assessorato Agricoltura definiranno gli elenchi di liquidazione per il successivo inoltro ad AGEA in seguito all'ultimazione dell'istruttoria di pagamento, utilizzando la procedura disponibile sul sito del SIAN, secondo le modalità previste dal manuale AGEA.

11. ACCESSO AGLI ATTI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Agli interessati è riconosciuto il diritto all'accesso agli atti e ai provvedimenti emanati nelle diverse fasi del procedimento secondo le modalità stabilite della legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14. Il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente e dal paragrafo 42 delle Istruzioni Operative 3/2023 di AGEA OP.

12. RINUNCIA ALL'AIUTO

A fronte della presentazione di una domanda di aiuto, il beneficiario può comunicare formalmente ed unicamente tramite PEC ai referenti del Settore produzioni agrarie e zootecniche (produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it) la rinuncia in tutto o in parte del contributo (consistente nella rinuncia, totale o parziale, ad una o più azioni), entro il **15 aprile** all'Amministrazione regionale, che ne cura la ricezione e registra tale stato della domanda nell'applicativo Sian gestione Domanda di aiuto.

Qualora l'Amministrazione partecipante abbia già informato il beneficiario dell'intenzione di svolgere un controllo in loco, ovvero se dal controllo in loco e/o amministrativo emergono delle irregolarità nella suddetta domanda, (art 3 - Reg. Ue n. 809/2014) la rinuncia non è ammessa, con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienza.

In caso di **rinuncia tardiva**, ossia dopo i termini indicati, il beneficiario sarà sottoposto a controllo in loco la volta successiva che presenterà una domanda di aiuto.

La rinuncia effettuata nella fase precedente alla comunicazione di ammissibilità al finanziamento riporta il richiedente nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda stessa; per tale fattispecie non è necessaria l'indicazione di cause di forza maggiore.

Vengono individuati i seguenti casi:

- **rinuncia totale agli aiuti:** la richiesta di rinuncia totale della domanda di aiuto potrà essere presentata, entro i termini sopra indicati, da ciascun beneficiario ai quali è stato concesso il contributo. La rinuncia totale comporta la decadenza totale dagli aiuti.
- **rinuncia parziale degli aiuti:** la richiesta di rinuncia parziale della domanda di aiuto (consistente nella rinuncia totale o parziale ad una o più azioni) potrà essere presentata, entro i termini sopra indicati, dai beneficiari ai quali è stato concesso il contributo. La rinuncia parziale comporta la conseguente una riduzione delle spese ammissibili e dei corrispondenti contributi concessi.

13. PENALITA'

Al fine di garantire l'integrale utilizzo delle somme disponibili, ovvero al fine di consentire l'utilizzo dei fondi in questione ad altri soggetti interessati, a carico degli apicoltori destinatari dei finanziamenti sono previste penalità nei seguenti casi (Fatte salve le circostanze eccezionali o cause di forza maggiore di cui al comma 5 dell'art. 5 del D.M. 614768 del 30 novembre 2022):

- a) Rinuncia totale/parziale al finanziamento senza comunicazione formale preventiva: esclusione dalle graduatorie dai successivi due bandi.

b) Acquisto da parte dei beneficiari di attrezzature di valore inferiore al 20% (accertata in fase di rendicontazione) di quelle approvate senza adeguata e comprovata giustificazione scritta da inviarsi entro la data del 15 aprile della campagna di riferimento: riduzione del contributo ammesso di un importo pari al 20%.

14. CAUSE DI FORZA MAGGIORE - CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

La richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore deve essere comunicata per iscritto e inviata via PEC ai referenti del Settore produzioni agrarie e zootecniche (produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it) per conoscenza all'OP Agea, entro 15 giorni lavorativi dalla data dell'evento e comprovata da idonea documentazione probante.

Costituiscono cause di forza maggiore - circostanze eccezionali:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisca seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei beni o il loro furto;
- e) un'epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Per le ulteriori specifiche relative alle cause di forza maggiore - circostanze eccezionali si rimanda a quanto stabilito dalla normativa vigente e dal paragrafo 33 delle Istruzioni Operative 3/2023 di AGEA OP.

15. CONTROLLI IN LOCO E SULLE DICHIARAZIONI

Le Istruzioni Operative n. 61 del 13-06-2022, interpretando quanto previsto dall'art. 8, comma 3 del Reg. (UE) n.2015/1368 del 06/08/2015, hanno fissato la percentuale del 10% da calcolare su tutte le domande protocollate e ritenute finanziabili per ogni singola amministrazione partecipante.

Il campione sarà così composto:

- Criterio della casualità: 25% del 10%;
- Altri criteri (importo, tipo di azione, controlli precedenti negativi): 75% del 10%.

Laddove alcuni beneficiari ottengano aiuti in almeno tre esercizi del Programma nell'anno della Programmazione 2023-2027, ciascuno di essi deve essere controllato almeno una volta.

AGEA estrarrà un campione da sottoporre al controllo in loco pari al 10% del totale delle domande presentate e ritenute idonee al finanziamento e lo comunicherà all'Amministrazione regionale.

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso che non può essere superiore alle 48 ore. I soggetti richiedenti l'aiuto devono rendere disponibile all'Ufficio regionale competente per territorio tutta la documentazione a supporto dell'istruttoria per permettere i relativi controlli previsti (denunce ai servizi sanitari, libri soci aggiornati ecc).

Per ogni sopralluogo verrà redatto un verbale in duplice copia: una copia deve essere rilasciata all'azienda visitata, l'originale è agli atti presso l'Ufficio dell'Assessorato regionale all'Agricoltura preposto al controllo. Entrambe le copie del verbale di cui sopra devono essere sottoscritte dal funzionario controllore e controfirmate dal soggetto controllato. Il verbale di controllo (disponibile nella procedura informatica attiva sul sito del SIAN) deve indicare in maniera chiara nome e cognome dei funzionari controllori, nonché la data e l'ora del controllo stesso con le eventuali osservazioni da parte del soggetto controllato.

Qualora nel corso dei sopralluoghi si accerti il mancato rispetto di quanto sottoscritto nella domanda senza che sia stata effettuata dal soggetto interessato alcuna comunicazione preventiva all'Amministrazione partecipante, e si accertino dichiarazioni non aderenti alla realtà volutamente formulate, si dovrà provvedere d'ufficio all'esclusione dell'interessato dall'integrale beneficio del

contributo richiesto con esclusione dalla possibilità di richiederlo per un'annualità successiva, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali. Si precisa, altresì, che le aziende che riporteranno esiti di irregolarità/negativi saranno automaticamente soggette a controllo in loco la prima volta che presenteranno nuovamente una domanda di aiuto.

Per tutti gli interventi, gli Uffici dell'Assessorato regionale all'Agricoltura provvedono all'inserimento del beneficiario nell'elenco di liquidazione da inviare ad AGEA dopo avere:

- a) accertato la completezza della documentazione richiesta, nonché il rispetto delle modalità procedurali e temporali della presentazione;
- b) verificato la regolarità formale dei documenti stessi, in particolare quelli contabili e dei relativi adempimenti di quietanza. In particolare sarà controllata la data di emissione dei documenti giustificativi che deve essere successivo alla data di presentazione della domanda;
- c) verificato la regolarità degli Statuti di costituzione, dei libri soci nonché, quanto prescritto dalla normativa antimafia se necessario;
- d) riscontrato la corretta imputazione delle spese sostenute e documentate alle voci di spesa preventivata, nonché la corrispondenza tra l'importo totale di spesa e quello relativo alla documentazione esibita.

Gli Uffici della Direzione Agricoltura verificano a campione le dichiarazioni rese dal beneficiario (ai sensi del D.P.R. n° 445/2000).

16. CONTROLLI EX POST (verifica mantenimento impegni)

Il periodo relativo al controllo ex post ha inizio dalla data di liquidazione del contributo fino al 31 dicembre dell'ultimo anno di impegno previsto dalle singole azioni.

L'OP AGEA individua i criteri per la selezione delle domande dei beneficiari da sottoporre a tale controllo e riguarderà un numero di beneficiari che rappresentino almeno il 5% delle domande campionabili per ciascuna Regione/P.A.

Per l'esecuzione del controllo dovrà essere utilizzato esclusivamente il modello di verbale predisposto dall'OP Agea, scaricabile dal portale del SIAN. Qualora l'esito del controllo evidenzia irregolarità l'Ufficio Regionale dovrà tempestivamente comunicare all'Organismo Pagatore AGEA eventuali e potenziali casi riscontrati di indebite percezioni di aiuti comunitari, inviando tutta la documentazione necessaria per l'immediata attivazione da parte di quest'ultimo degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela dei fondi comunitari e di conformità nella gestione del debito.

17. RICORSI

I provvedimenti di reiezione, sospensione, revoca, irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità o infondatezza delle istanze sono gestiti dall'Assessorato regionale all'Agricoltura e devono contenere l'indicazione degli organi ai quali è possibile presentare ricorso.

18. REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

L'art 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che: "in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'Agea in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale". In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario e di un debito previdenziale INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, oltre interessi e sanzioni.

19. ANTIMAFIA

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni in materia di comunicazioni ed informazioni antimafia, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura).

In base all'art. 83, comma 3, lettera e) del D.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) per le aziende che non detengono terreni, beneficiarie di erogazioni PAC e nazionali, la soglia per l'acquisizione della documentazione antimafia è euro 150.000.

Per le aziende invece che detengono terreni sussiste l'obbligo per l'Amministrazione di acquisire la documentazione antimafia:

- per importi superiori a euro 25.000 nel caso di erogazione di fondi europei si richiede l'informazione. Tale soglia è stata introdotta con l'ultima modifica al Codice antimafia (L. n. 233 del 29 dicembre 2021).
- si applica la soglia di euro 5.000 per l'erogazione di fondi statali. In questo caso si richiede la comunicazione. Anche tale soglia è stata introdotta con l'ultima modifica al Codice antimafia (L. n. 233 del 29 dicembre 2021).

Alla richiesta d'informazione antimafia vanno allegati le seguenti dichiarazioni sostitutive:

- Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio - Ditta individuale
- Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio - Società
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione - Familiari conviventi (Per "familiari conviventi" s'intende "chiunque conviva", purché maggiorenne, con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.lgs. 159/2011.)

Alla richiesta di comunicazione antimafia va allegata la:

- Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio - Ditta individuale
- Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio – Società

Le dichiarazioni sostitutive hanno la validità di sei mesi dalla data di sottoscrizione delle stesse. L'informazione antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario. La comunicazione antimafia ha invece una validità di 6 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario.

20. RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE

Per i casi di accertata frode o negligenza grave si applicheranno le disposizioni di cui al Reg. (UE) N. 2015/1368 del 6/8/2015 all'articolo 9) comma 2 che recita: "In caso di frode o negligenza grave di cui sono responsabili i beneficiari, oltre al rimborso dei pagamenti indebitamente percepiti e dei relativi interessi, a norma dell'art. 63, par. 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013, versano un importo pari alla differenza tra l'importo inizialmente versato e l'importo cui hanno diritto." Sempre l'articolo 9, punto 1, del regolamento (UE) n. 2015/1368 riporta che gli interessi aggiunti ai pagamenti indebiti recuperati a norma dell'articolo 54, art. 58 o art. 63 del Reg. n. 1306/2013 sono calcolati come previsto nel Reg. (UE) di esecuzione n. 908/2014 – art. 27.

Nel caso di indebite percezioni, ai sensi degli artt. 54 e ss. del Reg. UE n. 1306/2013, del Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, devono essere attivate le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari. Se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in tutto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto non sono assegnati o sono revocati. Gli interessi, salvo diversa disposizione della legislazione settoriale agricola, sono calcolati per il periodo intercorso tra la scadenza del termine di pagamento, indicato nell'ordine di recupero, e la data del rimborso. Il termine indicato nell'ordine di riscossione non può essere superiore a 60 giorni a partire dalla data

dell'ordine di recupero. La decorrenza dei termini concessi per la restituzione dell'indebito percepito può essere interrotta unicamente a seguito di una sentenza di sospensione imposta da un giudice, previo ricorso all'autorità giurisdizionale territorialmente competente, nei modi e nei termini di legge. L'Ufficio Regionale dovrà tempestivamente comunicare all'Organismo Pagatore AGEA eventuali e potenziali casi riscontrati di indebite percezioni di aiuti comunitari, inviando tutta la documentazione necessaria per l'immediata attivazione da parte di quest'ultimo degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela dei fondi comunitari e di conformità nella gestione del debito. L'OP Agea procederà ad iscrivere il credito nel registro debitori alla prima richiesta di restituzione di indebito (lettera bonaria). Nelle ipotesi in cui non sia possibile recuperare gli importi indebitamente percepiti l'Ufficio del Contenzioso comunitario dell'OP Agea avrà cura di attivare le procedure di recupero ordinarie che prevedono l'adozione del provvedimento di ingiunzione ai sensi del R.D. n. 639/1910 (riscossione coattiva).

21. RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le indicazioni:

- del D.M. del 30 novembre 2022 n. 614768 scaricabile al link "<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18977>"
- della D.G.R. 47 - 6393 del 28 dicembre 2022 "Regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, art. 55, interventi a favore del settore dell'apicoltura. Adozione del sottoprogramma regionale, delle relative tabelle finanziarie e dei criteri e orientamenti per il periodo 2023-2027."
- delle Istruzioni operative n. 3/2023 AGEA OP, scaricabili al link "<https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/9994207.PDF>"

**Reg. (UE) n. 2115/2021 - Aiuti nel settore dell'apicoltura
INTERVENTO B (Azioni b.1, b.2, b.3, b.4, b.5)
periodo 1 gennaio 2023 – 31 luglio 2023**

**MODELLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTI RELATIVI AI CRITERI DI PRIORITÀ
ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
Amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)**

Qualora dai controlli sulle autodichiarazioni fornite ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 si riscontri un'attribuzione di un punteggio maggiore rispetto a quello riscontrato, la domanda di aiuto decade e di conseguenza si perde l'intero il beneficio economico ammesso per l'annualità in corso.

Il sottoscritto: (Nome e Cognome) _____

DICHIARA:

- di essere in possesso di partita IVA per attività apistica
- di essere iscritto al registro delle imprese della C.C.I.A.A. della provincia di _____ con il seguente numero _____
- avere la disponibilità di locali di lavorazione dei prodotti dell'alveare (smielatura) in regola con le norme igienico-sanitarie
 - di avvalersi di locali propri: ESTREMI SCIA/AUTORIZZAZIONE N. _____ DATA _____
 - di utilizzare strutture di terzi: ESTREMI SCIA/AUTORIZZAZIONE N. _____ DATA _____
- di possedere n. _____ alveari denunciati nel Censimento effettuato sulla BDN apistica riferita all'annualità **2022** (almeno 52 alveari);
- di non avere richiesto ed ottenuto allo stesso titolo contributi ai sensi di altre normative da altri enti pubblici;
- di avere costituito il fascicolo aziendale presso un centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) con regolare mandato;
- di non aver presentato domanda di aiuto per il tramite delle forme associate;
- che non si intendano eseguire interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali (ai sensi del Reg. 126/2022).

DICHIARAZIONI PUNTEGGIO AI FINI DELLA GRADUATORIA

(crociare il criterio se posseduto dal beneficiario)

CRITERIO	PUNTI	ATTRIBUZIONE DEI PUNTI
di non aver percepito contributi con fondi dell'Unione Europea riguardanti l'apicoltura negli ultimi due anni (ex Reg. UE 1308/3013, art. 55)	10	<input type="checkbox"/>
di essere un giovane apicoltore con età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni (nel caso di istanza presentata da società, il punteggio è assegnato se la maggioranza dei soci rientra nei predetti limiti)	7	<input type="checkbox"/>
di avere la sede legale aziendale (indicare Comune, foglio, particella) situata in zona di <u>montagna</u>	7	<input type="checkbox"/>
		Comune _____ Foglio _____ Mappale _____
di avere la sede legale aziendale (Comune, foglio, particella) situata in <u>collina o pianura</u>	5	<input type="checkbox"/>
		Comune _____ Foglio _____ Mappale _____
di essere imprenditori agricolo professionale (IAP)	5	<input type="checkbox"/>
di essere apicoltore biologico	5	<input type="checkbox"/>
TOTALE	punteggio: _____	

DICHIARA INOLTRE:

- che le attrezzature da acquistare saranno nuove di fabbrica;
- di impegnarsi a non vendere e non variare la destinazione d'uso delle attrezzature acquistate per un periodo di almeno **3 anni** per arnie, attrezzature, impianti, macchinari, strumentazioni e arredi per locali ad uso specifico e **1 anno** per il materiale biologico a decorrere dalla data di acquisto;

- di impegnarsi ad operare, per quanto riguarda la lavorazione dei prodotti dell'alveare, in ambienti in regola ed autorizzati ai sensi della normativa igienico-sanitaria vigente per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di acquisto;
- di impegnarsi a consentire l'esecuzione dei controlli richiesti dalle autorità competenti per verificare l'ottemperanza agli obblighi e agli impegni assunti;
- di impegnarsi a consentire l'accesso all'azienda alle autorità incaricate per lo svolgimento del procedimento amministrativo relativo alla presente domanda di contributo;
- di impegnarsi a produrre, entro i termini stabiliti, la documentazione richiesta dagli Uffici preposti durante le varie fasi del procedimento amministrativo.

Luogo e data _____

Firma del richiedente
